

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENINO-TIROLER ETSCHLAND


II. LEGISLATURA

SEDUTA 19^ate SITZUNG

7-7-1953

Presidente - Präsident: ROSA

Vice Presidente - Vize Präsident: MAGNAGO



ORDINE DEL GIORNO

- 1) Disegno di Legge n. 106: « Modifica della legge regionale 14 febbraio 1949, n. 1, istitutiva di un'imposta sull'energia elettrica prodotta nella Regione »;
- 2) Disegni di Legge n. 108 e 118: « Autorizzazione di supercontribuzioni comunali per l'anno 1953, ai sensi dell'art. 69 dello Statuto regionale » (1° e 2° provvedimento);
- 3) Disegno di Legge n. 110, di iniziativa consiliare, a favore degli agricoltori danneggiati dal gelo, e
Disegno di Legge n. 115, proposto dalla Giunta Regionale: « Concessione di sussidi a favore dei lavoratori agricoli, coltivatori diretti (piccoli proprietari, affittuari e mezzadri) di Comuni del Trentino-Alto Adige, colpiti dalle calamità atmosferiche nella primavera 1953 »;
- 4) Disegno di Legge n. 116: « Provvedimenti di assistenza creditizia a favore degli agricoltori danneggiati da calamità atmosferiche »;
- 5) Mozione riguardante provvedimenti a favore dei danneggiati dalle gelate del maggio 1953;
- 6) Disegno di Legge n. 112: « Norme per l'approvazione dei conti consuntivi degli Enti Locali »;
- 7) Dis. di Legge n. 113: « Vigilanza sulle Cooperative »;
- 8) Disegno di Legge n. 114: « Vigilanza sulle Cooperative di credito »;
- 9) Ricostituzione dei Comuni di:
 - a) Bondone (N. 52);
 - b) Dorsino e S. Lorenzo in Banale (N. 53);
 - c) Cogolo e Peio (N. 104);
 - d) Dimaro e Monclassico (N. 119);
 - e) Calavino e Lasino (N. 120);
- 10) Mozione adeguamenti salariali operai dell'industria;
- 11) Relazione Assessore LL. PP. sull'area del palazzo regionale;
- 12) Interrogazioni ed interpellanze.

Presidente: Avv. Riccardo Rosa.

Vicepresidente: Dott. Silvio Magnago.

Ore 9.45.

PRESIDENTE: Signori, la seduta è aperta. Appello nominale.

STOETTER: (fa l'appello nominale).

PRESIDENTE: Processo verbale della seduta del 6 luglio 1953.

PRUNER: (legge il processo verbale).

PRESIDENTE: Osservazioni al verbale? Il verbale è approvato.

Punto 4.0 dell'Ordine del giorno: « Disegno di legge n. 116: Provvedimenti di assistenza creditizia a favore degli agricoltori danneggiati da calamità atmosferiche ».

TAGESORDNUNG

- 1) Gesetzentwurf N. 106: « Abänderung zum Regionalgesetz 14. Februar 1949, N. 1, mit welchem eine Steuer auf die in der Region erzeugte elektrische Energie eingeführt wird »;
- 2) Gesetzentwürfe N. 108 u. N. 118: « Ermächtigung der Gemeindegewerbesteuerzuschläge für das Jahr 1953, gemäss Art. 69 des Regionalstatutes » (1. und 2. Verfügung);
- 3) Gesetzentwurf N. 110 (eingebracht vom Regionalausschuss): « Gewährung von Unterstützungen zugunsten landwirtschaftlicher Arbeiter und berufstätigen Bauern (Kleinbesitzer, Pächter, Halbpächter), welche in der Gemeinden der Region Trentino-Tiroler Etschland, die von der Naturkatastrophe in Frühjahr 1953 betroffen wurden, landwirtschaftliche Grundstücke bearbeiten »;
- 4) Gesetzentwurf N. 116: « Kreditmassnahmen zugunsten der durch Naturkatastrophen geschädigten Landwirte »;
- 5) Beschlussantrag betreffend Massnahmen zugunsten der Frostbeschädigten des März 1953;
- 6) Gesetzentwurf N. 112: « Normen sur Genehmigung der Abschlussrechnungen der Lokalkörperschaften »;
- 7) Gesetzentwurf N. 113: « Ueberwachung der Genossenschaften »;
- 8) Gesetzentwurf N. 114: « Ueberwachung der Kreditgenossenschaften »;
- 9) Wiedererrichtung der Gemeinden:
 - a) Bondone (N. 52)
 - b) Dorsino u. S. Lorenzo in Banale (N. 53);
 - c) Cogolo u. Peio (N. 104);
 - d) Dimaro u. Monclassico (N. 119);
 - e) Calavino u. Lasino (N. 120);
- 10) Beschlussantrag betreffend Gehaltsangleichungen der Industriearbeiter;
- 11) Bericht des Assessors für öffentliche Arbeiten über den Grund des Regionalgebäudes;
- 12) Anfragen und Interpellationen.

La parola al relatore Assessore all'agricoltura Dietsch.

DIETL (legge la relazione della Giunta).

PRESIDENTE: La parola al Presidente della Commissione legislativa all'agricoltura.

PEDRINI (legge la relazione della Commissione all'agricoltura).

PRESIDENTE: La parola al Presidente della Commissione alle Finanze.

AMONN (legge la relazione della Commissione alle Finanze).

PRESIDENTE: E' aperta la discussione generale.

CAMINITI: Quando ieri mi ero permesso di far rilevare all'Assessore all'agricoltura che la re-

lazione era incompleta e non sufficiente, tale da mettere i consiglieri in imbarazzo su quelle che potevano essere le loro convinzioni in sede di votazione a proposito delle richieste fatte dalla Giunta, l'Assessore ha ritenuto che avessi posto in dubbio la dichiarazione ed ha parlato di dati falsi. No, Assessore! Non dico che i dati contenuti nella Sua relazione — che in sostanza sono pochissimi, anzi direi che è uno solo, quello dei 4 miliardi — non dico che la somma dei danni in 4 miliardi sia falsa, dico che non è documentabile. Non solo, ma ho detto in più che, sulla base di quanto si è sentito in ambienti molto vicini al settore dell'agricoltura, 4 miliardi non ci sono di danni, ma se mai 3 miliardi. Quindi vede, Assessore, che la mia perplessità era confortata proprio da voci correnti nel Suo ambiente direttamente interessato; e Lei doveva fornire ieri, o forse fornirà oggi, al Consiglio elementi più concreti e più profondi — per esempio quanti alberi di mele e quante viti sono stati danneggiati, ecc. —; sono indagini che il Suo ufficio in 15 giorni poteva fare. Se Lei crede che non si possano fare, gliele faccio io in 15 giorni, se Lei permette, s'intende con i fondi dell'Assessorato! Mi impegno di fare un'indagine completa in 15 giorni! (Commenti).

CONSIGLIERI: No, no!

CAMINITI: Comunque mi impegno! In ogni modo un'indagine non è stata fatta e non ho oggi elementi più di ieri per poter decidere in un modo o nell'altro. Ma, a parte questo, vorrei richiamare l'attenzione del Consiglio sul secondo periodo della relazione in cui si dice: « Nota l'importanza della fruttivitecologia nell'economia della nostra Regione — importanza che si sintetizza nelle seguenti cifre: produzione media annua di frutta q. 2.600.000, produzione media annua di uva q. 1.300.000 per un valore lordo complessivo di 11.000.000.000 di lire —, non può sorprendere che l'eccezionale gelata abbia procurato, secondo le segnalazioni sinora pervenute, un danno che si aggira sui 4 miliardi di lire ».

Ma 4 miliardi di lire in danni di produzione o di patrimonio? Perché questo provvedimento, il secondo provvedimento, mira ad alleviare i danni, penso, degli impianti di patrimonio, delle alberature, di tutto quello che deve continuare ad essere ed assicurare la continuazione della produzione. Perché se i quattro miliardi, di cui voi parlate, sono solo danni di produzione, allora il prestito minaccia di avere un profilo diverso. Allora penso che sul prestito dovremmo discutere in maniera un po' differente. Insomma, mi pare che a un certo momento — può darsi che io sia in errore, l'Assessore lo dimostrerà — bisognava fare pure una ne-

cessaria distinzione fra il danno di produzione e il danno del patrimonio, se c'è stato. Se non c'è stato, allora andava chiaramente detto: — Badate che i 4 miliardi si riferiscono a danni della produzione. Nel patrimonio non c'è stato nessun danno e quindi questo capitale, che si chiede per pagare gli interessi, in mutui di investimento, va a finalità diverse. — Quali finalità, quali saranno gli impieghi per i quali si dovranno investire i mutui e quindi si pagheranno gli interessi non è detto nella relazione. Siamo in materia finanziaria economica di un certo interesse, di un certo valore. E' la vostra materia! L'agricoltura è il vostro strumento principale, voi siete gelosi, e giustamente, di questo settore economico. Non dovete trattarlo in questa maniera, veramente primitiva e veramente povera. Comunque andiamo avanti. La relazione ha un altro passo che mi lascia perplesso ove dice: « Siffatti prestiti speciali dovrebbero essere concessi soltanto agli agricoltori che si trovano in difficoltà finanziarie tali da compromettere la normalità delle anticipazioni colturali, in conseguenza diretta dell'accennata perdita di raccolti, e in guisa che il prestito sia sicuramente impiegato per mantenere l'efficienza produttiva delle aziende danneggiate ». Dice: « dovrebbero essere »; penso che dovranno essere concessi esclusivamente a questi, perché se noi apriamo un prestito pagando gli interessi come Regione, del quale potessero usufruire anche altri che non entrassero in questa configurazione di danneggiati, noi avremmo un nuovo credito agrario senza interessi che mi sembrerebbe illecito in questa sede, con questa giustificazione, con questo provvedimento. Quindi penserei che il Relatore, su questa indicazione, dovrebbe essere molto esplicito, categorico. Spero che la legge e l'attuazione della legge non daranno alcun dubbio sulla materia.

Ma la relazione manca di un altro dato che, a mio avviso, ha anche un valore morale importante: il dato di cui è affiorato qualche elemento durante la discussione di ieri, ma del quale nella relazione, non so perché, si tace. Può darsi che il Relatore non fosse stato ancora in grado di includerlo. Ho elementi per ritenere che, sia pure attraverso una relazione suppletiva, questo dato poteva essere incluso e per altro ho la convinzione che sarebbe stato molto utile ed opportuno includerlo. Il dato è questo. L'Istituto federale delle Casse di Risparmio di Padova si è dichiarato disposto a concedere un miliardo per queste operazioni, non solo, ma quell'istituto, che opera al tasso del 6,50 %, ha fatto sapere che, data la particolare situazione della Regione Trentino - Alto Adige, dato che si tratta di venire incontro a della gente che è stata danneggiata e soprattutto a della gente che si trova in

difficoltà, ha deciso di portare il tasso, per i primi due anni, dal 6,50 % al 5,50 %.

Mi pare un dato o un elemento che è bene che si sappia! E' bene che si sappia anche perchè, siccome si è parlato di altri istituti convenzionati, dai quali si può attingere per questo credito, penso che una buona indicazione e una buona disposizione dell'Istituto federale delle Casse di Risparmio di Padova potrebbe essere un elemento utile affinchè altri istituti della Regione, che operano nell'ambito della Regione, seguano l'esempio, ed è anche utile per un altro motivo di natura morale. Si tratta di un istituto che non fa il suo lavoro per interesse, che non ha capitali suoi investiti nella Regione. Il gesto è simpatico. Ora, secondo me, è bene riconoscere e dare testimonianza. Comunque, penso che è un punto fondamentale sul quale avremo da discutere forse dopo, quando la legge sarà applicata, più che oggi, in sede di applicazione dell'art. 9, cioè a dire della previsione degli 80 milioni che rappresentano il contributo che la Regione dà nella misura del 5,50 % per il pagamento degli interessi. 80 milioni significano che si dovrebbero contrarre mutui per circa un miliardo e 600 milioni; non sono un matematico, ma mi pare grosso modo di non essermi sbagliato. Qui si pone un interrogativo: nel caso che nella Regione si contraggano mutui per 1 miliardo e 600 milioni, 80 milioni vanno destinati a questo titolo, e si paga il 5,50 %; ma se questo miliardo e 600 milioni di mutui non si contraessero? Che cosa facciamo con la rimanenza?

ODORIZZI: In economia!

CAMINITI: Non è giusto, signor Presidente! Purtroppo, signor Presidente, nella relazione non se ne parla, e non è colpa mia, ma sarebbe anche opportuno far sapere che cosa può avvenire nel caso in cui un miliardo e 600 milioni non venissero coperti per prestiti contratti unicamente ed esclusivamente da agricoltori che sono stati danneggiati nella misura prevista dalla legge delle gelate. E perchè — dice il consigliere Dalvit — si occupa con tanto interesse di questo argomento? Perchè, anche in relazione a dei sondaggi fatti, fra il Trentino e l'Alto Adige non sembra — sono sondaggi, posso sbagliare, in questo momento tutti li fanno dal basso all'alto — ...

RAFFAELLI: Li hai fatti ieri sera?

CAMINITI: Adesso non devo dire quando li faccio. Sondaggi di notte... Dunque, dai sondaggi fatti, non sembra che si arrivi oltre i 700-800 milioni di richieste di prestiti. Evidentemente, siccome la legge sul prestito viene fatta oggi, non potevo

dirlo ieri. Allora, dilecti, Signori della Giunta, che cosa intendete fare nel caso che gli 80 milioni non servissero per coprire il pagamento di interessi, nel caso che anche i 20 milioni previsti a titolo di fideiussione — e qui forse la situazione è ancora più larga, nel senso che prestiti a gente che non ha molto da spendere non se ne faranno — che cosa pensate di fare? Evidentemente tutti questi interrogativi e queste piccole storie non avrei posto nè raccontato se la relazione fosse stata completa.

DIETL: Devo ammettere senz'altro che la relazione di per sé era troppo concisa; d'altra parte ripeto come ho già detto ieri, che in una situazione simile sarebbero necessari senz'altro certi dati, ma in questo caso bisognava avere elementi più precisi. Per quanto riguarda lo stanziamento di 100 milioni, divisi in 80 e 20 milioni, come garanzia e fideiussione, parla espressamente ed esplicitamente l'art. 10 della legge, cons. Caminiti, che dice: « Le somme eventualmente non impiegate nei singoli esercizi finanziari non vanno in economia, ma possono essere utilizzate negli esercizi successivi ».

CAMINITI: Ma utilizzate come?

DIETL: Noi abbiamo un provvedimento per 5 anni e diamo un contributo interessi sull'importo originario per 5 anni. Dobbiamo perciò avere — per questi prestiti accesi — il nostro contributo, non in una volta, ma anno per anno. Quindi, ammesso che gli 80 milioni non abbiano impiego nel primo anno, parte di quel fondo che è rimasto ancora a disposizione viene dato per il 1954, con l'aggiunta di quello che dobbiamo avere. E' un calcolo che possiamo fare senz'altro, perchè abbiamo previsto che entro tre mesi si possono accendere i mutui, dando il contributo interessi agli agricoltori danneggiati dagli eventi. Fatta la convenzione con la banca, noi sappiamo precisamente per quanti anni dobbiamo avere a disposizione il contributo interessi; quindi, ammesso che ne sia rimasta inutilizzata una parte del 1953, possiamo prendere questi residui ed aggiungervi quelli che dobbiamo ancora avere per coprire il nostro fabbisogno in questi due mesi nel pagamento interessi. Abbiamo dato intanto indicazioni generiche delle cifre: noi prevediamo che dei 2 milioni e 600 mila quintali previsti per il raccolto di frutta, siano andati persi 1 milione e 400 mila. Abbiamo delle indicazioni comuni per comune che posso senz'altro leggere, se lo ritengono opportuno; per quanto riguarda la produzione dell'uva, produzione prevista, per tutte le Provincie, in 1.300 mila quintali, abbiamo una perdita di 300 mila quintali. Cosicché arriviamo senz'altro. C'è da tenere in considerazione che non è conteggiata la percentuale della Regione; i

fattori certi che abbiamo sono là dove abbiamo una perdita totale, e non solo totale di questo anno.

Dobbiamo prendere in considerazione il fatto che la monocultura ha avuto delle perdite anche l'anno scorso, cosicchè, dovendo continuare nelle spese per il trattamento nel settore fruttivinicolo (ad eccezione del lavoro che svolgono per il raccolto della frutta e altre spese sempre invariate, non c'è possibilità alcuna) i contadini hanno già avuto il raccolto limitato nell'anno scorso, niente in qualche zona, con i prezzi bassi, di modo che margine di guadagno quasi non ne rimaneva. Ora sarebbe sbagliato tenere in considerazione solamente la percentuale media del danno che supera un buon terzo del raccolto; si deve tenere in considerazione che, solo quelle zone più intensamente coltivate a frutta, hanno sofferto dal 70 % al 100 % di perdita.

CAMINITI: Ringrazio l'Assessore della sua risposta, anche se non ho capito niente o quasi di quello che ha voluto dire. Mi pare che non abbia risposto a quello che io ho chiesto. Dunque, adesso vediamo gli art. 9 e 10. Giustamente l'Assessore dice che l'art. 10 dispone che le somme eventualmente non impiegate nei singoli esercizi finanziari non vanno in economia, ma possono essere utilizzate negli esercizi successivi. Ma mi darà atto che questa è una formula troppo vaga. Possono venire utilizzate per fare che cosa? Lo scopo bisogna dirlo, creda, è bene dirlo, anche perchè si potrebbe illudere qualcuno che riuscisse ad avere qualche dichiarazione, ad avere un prestito agrario gratuito.

A parte questo fatto, questa dichiarazione mi pare che non possa collimare con l'impostazione generale della legge. Può darsi che mi sbaglia, ma mi pare che la legge stabilisca di stanziare per cinque anni di seguito...

DIETL: No!

CAMINITI: Questo è bene chiarirlo. Alcuni consiglieri dicono di sì, la Giunta dice di no. Era bene dirlo. L'art. 9 non è molto preciso: « Nel bilancio regionale viene stanziato l'importo di lire 80 milioni per il concorso nel pagamento interessi e di lire 20 milioni quale fondo per la garanzia sussidiaria di cui all'art. 7 della presente legge ». Per quanti anni viene fatto?

DIETL: All'art. 9, ultimo comma, si dice: « Al fabbisogno finanziario derivante dalla presente legge per gli anni successivi al 1953, si provvederà con stanziamenti appositi nel bilancio di competenza ».

CAMINITI: Quindi, in base ad annualità costanti. Allora ho ragione io, sono cinque anni. Cer-

chiamo di ragionare insieme: se si fa un miliardo di crediti, il fabbisogno per pagare il 5.50 % di interessi è di 55 milioni all'anno. Quando noi stanziamo 80 milioni all'anno abbiamo un supero di 25 milioni. Quando con l'art. 10 dite che questi 25 milioni li utilizzerete l'anno prossimo, come fate a utilizzarli se abbiamo già un supero nell'anno? A meno che voi non riteniate possibile che questi crediti si possano continuare a fare l'anno prossimo o fra due anni, ma questo non è detto. Se da una parte dite che non si possono stanziare 80 milioni all'anno e ammettete che c'è un supero, non so come questo supero si possa utilizzare negli anni successivi, in quanto mi pare che sarebbe piuttosto un'eccedenza.

ODORIZZI: Guardi Caminiti, come linea generale ho potuto chiarirla ieri, ma il meccanismo della legge è il seguente. Sulla base di quei dati che l'Assessore ha potuto raccogliere, noi prevediamo la possibilità che si debba ricorrere al credito in una misura che, ad intuizione, come ho detto ieri, può arrivare sui 2 miliardi. Ad intuizione, per quella parte di operazioni in cui intendiamo intervenire, ma potranno essere di più; anzi posso affermare che, nel momento in cui parliamo, molti agricoltori, possidenti, coloni che hanno la possibilità di muoversi hanno già provveduto per loro conto. Ma il volume non è detto che sia di due miliardi, può essere qualche cosa di più e può essere qualche cosa di meno. Allora noi abbiamo previsto per il primo anno la misura di due miliardi, ed abbiamo detto cento milioni; considerato che nel volume di queste operazioni ci potranno essere anche parecchi che non hanno i mezzi per offrire le garanzie necessarie fino allo scarto del 20 %, 20 milioni su 100, abbiamo anche preveduto la possibilità di offrire noi la garanzia, in analogia a quanto è stato fatto con risultato favorevole come esperimento in Provincia di Bolzano per gli artigiani. Nessuno è in grado di dire a priori quale sarà lo sviluppo effettivo di questa legge. Nessuna legge, che abbia previsto provvidenze economiche, ha potuto stabilire a priori con certezza l'entità della misura effettiva dell'intervento. Per gli anni successivi, quindi, abbiamo detto, non stabiliamo lo stanziamento, perchè non lo possiamo stabilire, in quanto può darsi che solo pochissimi ricorrano a questo espediente e quindi lo stanziamento futuro o non è necessario o sarà necessario in misura molto minore. Ed allora è detto, all'art. 9, che sarà provveduto nei bilanci futuri senza dire in quale cifra. Ieri, spiegando l'operazione, ho detto genericamente che noi possiamo arrivare con questa legge in 5 anni all'utilizzazione di 500 milioni. Questa ipotesi si verificherà se ci sarà ricorso nella misura di due miliardi, o

poco meno dei due miliardi, se a tutti i crediti applicassimo il 5,50% di intervento. Ponga che avvenga una situazione di richieste molto maggiore e superassimo i 3 miliardi; che cosa faremmo noi? Siccome abbiamo tre mesi di tempo per la presentazione delle domande, ci possono essere dei casi urgenti. Tenuto conto che la legge ci consente di dare fino al 5,50%, ma non obbligatoriamente il 5,50%, possiamo cominciare col dire che nei casi in cui le condizioni di bisogno sono meno gravi, daremo il 2% o il 3%; se alla fine dell'operazione ci accorgiamo che rimane un residuo, che non abbiamo utilizzato tutti i 100 milioni, il resto va in economia? Abbiamo detto che non può andare in economia, ma potremo anche utilizzarlo negli esercizi futuri.

Ponga il caso che nel 1955, o nel 1954, o nel 1956 (i mutui possono essere impegnati fino ai cinque anni, non di più, ma di meno sì, dipenderà dal volume delle richieste) si delineassero annate sfavorevoli, a quel tale agricoltore cui abbiamo conferito il diritto di percepire gli interessi del 3% o del 2% o del 4%, dato che abbiamo dei residui e l'annata è cattiva, senza bisogno di lasciare andare in economia la somma la utilizziamo, e diciamo: « Quest'anno il contributo sarà del 4%, del 5%, fino al massimo del 5,50% ». Allora assorbiamo parte delle somme che non sono state utilizzate l'anno precedente. E' un « potranno » nell'articolo, non è un « dovranno ». Appunto nell'impossibilità di prevedere quale sarà l'andamento effettivo e dovendoci orientare per approssimazione di previsioni, che possono essere positive o negative, ci siamo riservati questa elasticità, compresa la situazione che Lei ha ipotizzato, cioè l'utilizzazione nel limite del miliardo di questi crediti e la possibilità di dare a tutti il limite massimo del 5,50%. In quel caso la somma eccedente andrà in economia; negli anni prossimi potremo però utilizzare quella stessa somma eccedente per fare lo stanziamento nel pagamento degli interessi di quella tale annata, ma non potrà più essere superata perchè saranno scaduti i tre mesi e perchè avremo dato a tutti il massimo. Per forza di cose dobbiamo mantenere questa elasticità che dà evenienze positive o negative secondo quello che sapremo dopo tre mesi dall'entrata in vigore di questa legge.

SCOTONI: Veramente l'art. 10 dice che « non vanno ».

ODORIZZI: « Potranno »!

SCOTONI: Ma possono essere utilizzate negli esercizi successivi. Comunque ho capito che cosa

intende, ma non sono riuscito a capire che cosa modifica l'art. 10. Se le cose sono come si dice, esso dovrebbe avvenire in questo modo: quest'anno viene acceso un mutuo di 100 milioni, del quale viene utilizzata la terza-quarta parte, il 90%, quello che sia; gli anni successivi occorre fare uno stanziamento per ammortizzare il mutuo in quattro annualità, dunque 25 milioni per pagare gli interessi e gli interessi alle banche su quei quattrini che gli agricoltori sono andati a prendere. Ora, quello che avanzava eventualmente sullo stanziamento del primo anno effettuato contraendo il mutuo, anche se fosse andato in economia rientrava sempre nel bilancio regionale, e invece che stanziare 30 milioni per ammortamenti e interessi se ne stanziavano 40 o 50. E' la stessa cosa, mentre così può far sorgere l'idea che quei tre mesi nei quali devono essere fatte le domande siano un limite, al di là del quale non si possa andare in nessun caso, e magari l'anno prossimo, in seguito ad altri eventi, si possa riaprire. Ma voglio fare un'altra osservazione all'articolo e qui mi affaccio ai vari articoli per avere un quadro generale; d'altra parte sarà poi discussione risparmiata sui singoli articoli.

All'art. 1 è stabilito che vengano accordate determinate facilitazioni. Questi aiuti — è stato ieri da tutti convenuto — si giustificano dall'eccezionalità, gravità ed estensione delle gelate della scorsa primavera.

Questo criterio, questo presupposto necessario non risulta però dal testo della legge e perciò potrebbe ritenersi che qualsiasi contadino di qualsiasi Comune della Regione sia facoltizzato ha richiedere il concorso della Regione, se ha subito nel corso della passata stagione dei danni alle sue colture.

All'articolo 9 si ipotizza un duplice intervento, che è stato accennato negli articoli precedenti: 80 milioni al massimo sono a fondo perduto, e 20 milioni all'anno, che forse non andranno persi, perchè non è detto che quelle fidejussioni devano proprio andare male, può darsi che quelli restino; e quindi si dovrebbe arrivare alla fine dei 5 anni con una situazione, per quanto riguarda gli 80 milioni, a zero; forse sarebbe stato opportuno mettere due articoli diversi per chiarire questa situazione di natura contabile.

Ma più nel merito dell'art. 7 vorrei un chiarimento: come funziona la fideiussione data dalla Regione? Che cosa vuol dire? Che le banche, con le quali intervengono accordi, sono autorizzate a dare crediti fino ai 20 milioni garantiti dalla Regione, o per una somma superiore, ritenendo i venti milioni per il rischio in più che deriva all'istituto

nel concedere mutui ai richiedenti che non hanno tutte le garanzie normalmente richieste? Se è vera questa seconda ipotesi, quale ammontare approssimativo di credito si potrà concedere con questi 20 milioni stanziati dalla Regione?

Un'ultima osservazione: mi pare che, a parte quello che ho detto, l'ingranaggio sia un po' macchinoso e un po' lungo. Infatti, ammesso anche che venga accolta la formula contenuta all'art. 11 sull'urgenza, credo che passeranno come minimo 15 giorni prima che la legge entri in vigore. Dopo di che dovrà essere fatta la convenzione. D'accordo che prima potranno avvenire contatti o altro, ma comunque la convenzione dovrà essere fatta dopo l'entrata in vigore della legge; dopo ci vorrà il decreto del Presidente; decorreranno 90 giorni per la raccolta delle domande da parte degli Istituti di credito, e suppongo che si attenderà la fine dei 90 giorni prima di esaminarle e poter fare l'esame comparativo tra l'uno e gli altri, altrimenti succede che i primi che arrivano sono quelli che stanno meglio e quelli che arrivano alla fine trovano i fondi esauriti. Trascorsi novanta giorni ci sarà il parere della Commissione, parere fornito alla Giunta, la quale dovrà deliberare, ed il Presidente dovrà fare il decreto. Quando finalmente l'interessato saprà di aver avuto dalla Regione il contributo, e la misura dello stesso, stipulerà definitivamente con l'Istituto di Credito il mutuo che vuole contrarre, perchè penso che se si tratta di gente che non ha possibilità economiche di contrarlo a tasso corrente, la legge sarebbe inutile; si deve presumere che finchè non sappiano cosa possono ricevere, sia l'1 o il 2 o il 5 %, non si impegneranno con le banche. Tutta questa procedura farà trascorrere alcuni svariati mesi, e forse sarebbe stato utile cercare qualche sistema più spicciativo per ottenere risultati migliori.

ODORIZZI: Risponderò a Scotoni e così affrontiamo un po' anche l'esame dei singoli articoli nella discussione generale. Per l'osservazione preliminare, fatta in ordine a questa salvezza che abbiamo introdotto nella legge, per impedire che le somme non utilizzate vadano in economia e vengano invece utilizzate negli esercizi futuri; è vero che potremmo anche lasciarle andare in economia, perchè le troveremmo nel calderone e potremmo utilizzarle lo stesso negli esercizi futuri; le due cose si equivalgono nettamente, dal punto di vista gestione del denaro, ma dal punto di vista di impostazione del bilancio è preferibile questa forma. Noi dobbiamo evitare che le somme vadano in economia, in quanto possibile ed in quanto ci sia il motivo per impedirlo, agli effetti dell'impostazione del-

le trattative con Roma, che ha sempre gli occhi attenti sulle economie, nel senso di giudicare le maggiori richieste rispetto all'effettivo bisogno da parte nostra, e poi anche perchè i nostri stessi bilanci, se mantengono il collegamento degli impieghi, hanno una maggiore evidenza: su quella tale legge avevamo risparmiato questo, e lo trasportiamo sul capitolo del bilancio nuovo; c'è quindi continuità nell'utilizzazione. E' una cosa puramente formale, che noi abbiamo messo come una facoltà, rendendoci conto che, se le somme vanno in economia, le troveremmo e potremmo con successivi provvedimenti, impegnare per questo stesso scopo.

Per quanto riguarda le altre domande, soprattutto quella della fideiussione, Scotoni, questo provvedimento che Lei ha definito macchinoso dal punto di vista procedurale — direi che non mi sento di condividere questo Suo giudizio — è invece di estrema latitudine nella sua applicazione e svolgimento. Le disposizioni che abbiamo dato sono di carattere generalissimo, appunto perchè nella situazione in cui ci troviamo non possiamo prevedere esattamente tutte le modalità di utilizzazione e di impiego dello stanziamento. L'opportunità di intervenire con garanzie si è presentata per l'esperienza e per le rilevazioni che abbiamo fatto. Ci sono agricoltori i quali non potranno offrire le garanzie per operazioni bancarie; noi potremo allora intervenire attraverso una convenzione con la banca. Questa convenzione con la banca non è fatta, dipenderà dal modo con cui sapremo condurre le trattative; potrà darsi che le banche chiedano la copertura integrale da parte della Regione del rischio a cui si espongono, potrà darsi che trovando presente nel patrimonio del mutuatario una parziale copertura ci chiedano un parziale intervento di garanzia. La misura di questa parzialità non la sappiamo, può variare da caso a caso. In taluni casi potrà essere del 20%, in altri del 50%; dovremo esaminarla passando in rassegna le esigenze di ogni singolo richiedente e le richieste delle banche. Allora abbiamo stabilito solo un limite massimo di 20 milioni per il nostro rischio. A quante operazioni risponderà questo rischio potremo dirlo solo dopo; non è possibile dirlo, primo perchè non è prudente dire che avremo una copertura del rischio al 100%; secondo perchè non si sa se avremo una copertura del 50% o dell'80%.

Ecco la necessaria elasticità che dobbiamo darci se vogliamo poter intervenire con criteri di aderenza alle situazioni di fatto che ci si presenteranno nell'applicazione della legge.

Un'altra domanda che Lei ha fatto, era quella della garanzia, la 3.a sulla procedura! Lei dice:

guardate che stiamo istituendo una procedura un po' macchinosa. Abbiamo pensato anche a questo. Dispensarci dal dare un termine alla presentazione delle domande non era possibile, perchè allora si sarebbe potuto introdurre quello che vogliamo e che volete evitare anche voi: cioè che agricoltori, al di fuori di quella che è la giustificazione data dalle evenienze atmosferiche del maggio scorso, presentassero domande. Il termine è in funzione di limitazione proprio nell'applicazione della legge a quella tale situazione. Non era possibile non dare un termine. Ora il termine da dare l'abbiamo discusso a lungo in Giunta. C'erano persino, fra gli Assessori, coloro che proponevano di estendere il termine a tutto l'anno. Perchè? Perchè si dice che in agricoltura avviene questo: venuto meno il prodotto, che sarebbe giunto al raccolto in novembre e che si sarebbe tradotto in denaro in dicembre, in gennaio o forse in febbraio, marzo ed aprile per la frutta invernale, è in quel momento che gli agricoltori contano di avere bisogno del ricavato del prodotto, per fare gli acquisti di scorte ed investimenti, adattamenti necessari a continuare la produttività del suolo, e fino a quel momento alcuni agricoltori potranno non aver bisogno. Allora abbiamo temperato un po' ed abbiamo detto: un anno è troppo, sempre per il pericolo di estendere la legge al di là di quegli intendimenti che abbiamo proposto e, tenuto conto che si tratta di un provvedimento eccezionale per un caso eccezionale, abbiamo stabilito tre mesi, appunto contando che questi tre mesi vengano a scadere verso novembre o dicembre, quando cioè la visione delle necessità degli agricoltori sarà più chiara di quanto non lo sia oggi stesso, valutando il raccolto che loro manca, ed il raccolto a cui possono dare una valutazione economica, anche al fine di calcolare i mezzi di cui disporre per il reinvestimento. Ecco come abbiamo ragionato. Il termine ci voleva, per questa concatenazione cronologica che ho detto. L'inserimento di una Commissione anche ci voleva, perchè non può essere un organo di esecuzione come la Giunta o come l'Assessorato, quello che procede isolatamente, senza l'intervento di un organo di maggiore vastità e garanzia, all'esame di operazioni del genere. La Commissione opererà, come hanno operato altre nostre commissioni in leggi del genere, con soddisfacente sollecitudine. Se si delinearanno casi in cui appare necessario dare l'intervento con maggiore urgenza, ne abbiamo la possibilità, perchè non abbiamo stabilito la scadenza dei tre mesi; in tali casi si potrà dare subito, con prudenza, comprimendo il tasso di intervento.

Ecco perchè dico che questa legge accorda all'organo di esecuzione l'elasticità e latitudine necessarie alla situazione. Provvederemo con disposizioni regolamentari e con istruzioni, com'è nella facoltà dell'organo di esecuzione, ma su per giù queste sono le linee direttive scaturite dalle discussioni che abbiamo fatte in Giunta e che spiegano il perchè di queste disposizioni, così generiche apparentemente e così suscettibili di chiarimenti come è stato richiesto.

SCOTONI: Grazie per le spiegazioni fornite. (Mi dispiace perchè mi è cascata in terra la penna). Resta il fatto della indeterminazione sulle località, perchè l'unica indicazione che ci dà la legge è che devono essere nel Trentino - Alto Adige e danneggiate dalle calamità atmosferiche verificatesi nella primavera del 1953; quindi da tutte le parti, calamità, grandinate, temporali, ecc.; non dice « gelate ».

ODORIZZI: Siamo d'accordo di mettere « gelate ».

SCOTONI: Allora è già qualche cosa. Per quanto riguarda il « vanno in economia », il ragionamento fila benissimo, per chi si mette dalla parte della Giunta, e dico subito il perchè: Lei sa al 31 dicembre che cosa è rimasto non speso, noi invece dobbiamo aspettare il bilancio consuntivo che al 31 dicembre non possiamo avere. E' questa la diversa visuale che giustifica la differenza di impostazione. Utile mi sembrava che, in questo caso, data l'ampiezza che anche volutamente vi siete riservata, venisse stabilito in regolamento un qualche cosa anche per nostra informazione, oltre che per indirizzo della Commissione; se sarà possibile dare delle direttive abbastanza precise e specifiche, farete la cortesia di comunicarlo anche a noi.

DEFANT: Mi sembra che un punto non sia stato chiarito sufficientemente. Stamane e ieri il cons. Caminiti ha esposto dei criteri e delle valutazioni che, secondo me, sono esatti. L'esposizione fatta dall'Assessore competente in riferimento ai danni, è troppo generica, è fatta a grandi linee, quindi può trarre in inganno sia i membri del Consiglio, sia la pubblica opinione, perchè si tratta di intervenire con denaro pubblico a favore di una determinata categoria economica, e non di tutti i cittadini. Prego l'Assessore di volermi dire in poche parole se un accertamento è stato fatto, se l'accertamento viene fatto con il vecchio sistema, se a questo accertamento partecipano anche le ammini-

strazioni comunali, in quale modo partecipano, in quanto tempo comunicano all'Assessore competente le risultanze dell'accertamento, ecc. E' un fatto molto importante questo, perchè anzitutto può risparmiarsi centinaia di milioni, sia anticipando il lavoro della Giunta in materia legislativa, sia intervenendo a favore degli agricoltori; in secondo luogo dà a tutti coloro che devono esprimere un giudizio di merito la possibilità di avere elementi concreti sui quali pronunciarsi. Ora, di questo settore, che è un settore importantissimo dell'amministrazione regionale, non abbiamo un cenno. Importante sarebbe sapere se l'Assessore intende rendere compartecipi degli accertamenti anche le amministrazioni comunali. In attesa della riforma della legge comunale e provinciale, ci dovrebbe essere uno stanziamento da parte del nostro Assessore competente, a favore delle amministrazioni comunali con l'obbligo di queste a procedere immediatamente, quando si verificheranno casi di questo genere, agli accertamenti di prima necessità. Ed allora soltanto si potrebbe, in un secondo tempo, approfondirli ed arrivare a quei dati che soli possono fornire gli elementi per un intervento che risponda a criteri di giustizia distributiva e amministrativa. Di questi dati non ne abbiamo, perciò prego l'Assessore di chiarirli. In merito alla legge mi sono espresso in Commissione alle Finanze: la legge per me è tecnicamente buona, anzi si può dire molto buona, perchè tiene conto di molti argomenti e li riassume, salvo l'art. 9, in una sintesi facilmente accessibile a tutti e molto semplice. Una sola cosa mi premerebbe sapere: l'intervento fideiussorio viene attuato con i criteri normali bancari? Ho inteso stamane il dott. Scotoni parlare di pesantezza. Veramente il meccanismo della Giunta è leggerissimo, è uno dei più leggeri, ma bisogna tener conto che la procedura bancaria è molto pesante, tremendamente pesante. Pregherei il Presidente della Giunta di voler chiarire in poche parole il meccanismo della fideiussione dell'intervento della Regione, come intende intervenire. Noi sappiamo soltanto che si tratta di un intervento accessorio; ben inteso, la garanzia principale la deve fornire il danneggiato, la garanzia secondaria la fornisce l'Ente Regione. La quale garanzia da intende fornire di volta in volta ma, ben inteso, superando il 50 più 1 del mutuo, e poi come la vuole applicare? Per esempio, nel caso del mezzadro — è una categoria economica del tutto particolare — che non fa parte della proprietà ma è compartecipe del reddito della proprietà, se il proprietario non interviene a favore del mezzadro per quello che riguarda le necessità primarie, che benefici può avere il mezzadro? Questo è un punto interrogativo

assillante, perchè la mezzadria è molto diffusa nel Trentino. Potrebbe verificarsi il caso di un proprietario che non si trova nella condizione di intervenire, o che non voglia intervenire, ed allora il mezzadro a chi si deve rivolgere per impellenti bisogni familiari o che riguardano la produzione? Sono punti che dovrebbero essere chiariti maggiormente perchè, specialmente nella Provincia di Trento, la categoria dei mezzadri è importante.

ODORIZZI: Come ho detto a Scotoni...

DEFANT: Non ho sentito nulla delle Sue parole.

ODORIZZI: Mi dispiace per Lei, ma, creda, ho già risposto allora. In tema di garanzie non abbiamo potuto stabilire un criterio, ma solo il limite massimo di intervento della Regione in quei 20 milioni, sui cento che vengono riservati, per operazioni di fideiussione. Oggi non abbiamo ancora concluso nè intavolato le convenzioni con l'istituto di credito che dovrà fare le operazioni di finanziamento. Abbiamo accennato alla possibilità di intervenire anche in qualità di fideiussori complementari, abbiamo detto che studiamo la cosa di fronte a quelle che saranno le risultanze.

PRESIDENTE: I Consiglieri si lamentano che non sentono, ma non si sente neanche quando si parla chiaro e forte come sta parlando il Presidente della Giunta; se qualcuno ha da scambiarsi delle idee, vada fuori!

ODORIZZI: Quindi non sappiamo altro che questo. In quanto il Consiglio è d'accordo con l'iniziativa, in analogia a quanto è stato fatto, con risultati buoni, in Provincia di Bolzano con intervento fideiussorio della Provincia nel settore dell'artigianato, faremo qualche cosa del genere instaurando con l'Istituto di Credito opportune convenzioni nelle quali ci orienteremo con i criteri della massima prudenza possibile. Ci siamo detti che non dovremo stimolare il ricorso alla garanzia della Regione, perchè altrimenti tutti vengono a chiederla, ma limitarla ai casi di assoluta necessità e la dovremo attuare con le modalità di maggiore convenienza. Questo costituirà oggetto della convenzione bancaria da studiare. Oggi non abbiamo fatto altro che introdurre anche noi, con legge regionale, la possibilità di intervento fideiussorio regionale in un settore economico, analogamente a quanto è stato sperimentato con buon successo in provincia di Bolzano per gli artigiani. Tutto il resto sarà poi materia di questa convenzione, e dipenderà dal modo con cui si svolgeranno le trat-

tative, dalle esigenze della banca, da quanto faremo noi nell'esame delle singole clausole della convenzione. E' certo che ci comporteremo con la massima prudenza, perchè l'innovazione intesa a venire incontro ai mezzadri ed a coloro che dispongono di garanzie reali proprie minori — gli altri non hanno bisogno del nostro intervento — seppur simpatica dal punto di vista sociale è anche da prendere con estrema prudenza, perchè potrebbe diventare pericolosa in un'applicazione troppo lata ed ampia. Posso aggiungere, a quello detto da Scotoni, cioè che di queste ulteriori modalità il Consiglio ne venga informato, che, quando avremo concluso questo, daremo comunicazione orale o scritta ai Consiglieri, perchè sappiano in concreto e con le modalità precise come opera questa parte della legge. Per quanto riguarda i dati, prego l'Assessore di procedere.

DEFANT: Grazie!

DIETL: Per l'accertamento dei danni e delle zone maggiormente colpite, noi abbiamo due metodi: i nostri Ispettorati all'Agricoltura hanno subito, appena verificata la catastrofe, il modo di fare gli accertamenti; nello stesso tempo, anche per quanto riguarda il provvedimento di soccorso, i sussidi, ecc., provvedono le Giunte provinciali. I Presidenti delle Giunte Provinciali hanno dato comunicazione ai Comuni, pregando di fornire le informazioni precise e dettagliate sui danni verificatisi nei singoli Comuni, cosicchè abbiamo, oltre agli accertamenti dell'Ufficio tecnico, anche le comunicazioni da parte dei Comuni. E siccome nonostante tutti i lavori di inchiesta, potrebbero sorgere, per le Commissioni che trattano le singole domande, dei dubbi, è previsto che la Commissione può chiamare un rappresentante degli agricoltori che si trovano a fare la domanda. Così credo che siano previste tutte le modalità e tutta la prudenza affinchè il contributo venga dato soltanto a chi ha avuto il danno.

BRUGGER: Caminiti ed altri deplorano per la seconda volta la mancanza di dati precisi in merito ai danni. Caminiti si sarebbe anche impegnato a fornire i dati dettagliati ed esatti entro 14 giorni, se lo incaricassimo di provvedere in merito. Io credo che, specialmente in agricoltura, fornire accertamenti precisi, quando si tratta di danni meteorologici, sia una cosa complicatissima. Io penso sia leggero e spensierato ammettere e dire che entro quindici giorni, anche con a disposizione una divisione di soldati e di tecnici, si possano raccogliere i dati concreti. Anzi, se in questo caso presentas-

simo al Consiglio dei dati precisi, nessuna persona seria potrebbe crederli veri, perchè non possiamo, allo stesso modo, contare le api sui fiori e sugli alberi. Dobbiamo tenere in considerazione, quando facciamo gli accertamenti, la quota che riguarda i danni avvenuti per siccità e la quota del danno avvenuto per il gelo. Abbiamo infinite incognite, le quali non ci danno il risultato chiaro e preciso del danno effettivamente cagionato. Abbiamo anche notato domande con delle differenze nelle singole stime, differenze che non variavano più di due terzi l'una dell'altra, cosicchè credo che se sappiamo il danno approssimativo fino ad un terzo della reità, possiamo avere già degli elementi equi, adatti da poter prendere come base a provvedimenti, di cui al disegno di legge presentato.

Se noi dovessimo risarcire i danni, allora ammetto che dovremmo provvedere per accertamenti ancora più precisi, ma qui non si tratta di risarcire danni; qui si tratta, come giustamente è scritto all'art. 1, di « lenire le conseguenze dei danneggiamenti subiti ». E credo che per questo intervento abbiamo già abbastanza se sappiamo, e questo lo possiamo dire con serietà vera e propria, che i danni ammontano a 3 - 4 miliardi. Vi sarebbe ancora da chiarire forse la piccola questione che riguarda le esposizioni del Presidente della Giunta, le quali, da quello che ho saputo, non sono state comprese bene. Il Presidente della Giunta ha detto che noi abbiamo una gamma di possibilità se restiamo nei termini della legge. Noi possiamo prevedere, per interessi e contributo su interessi, non fissandoci su un miliardo ma vedendo il complesso delle domande, l'ammontare delle stesse presentate dopo 90 giorni. Noi potremmo sussidiare gli interessi per 3 miliardi, così come possiamo sussidiare gli interessi per mutui complessivi di 800 milioni. Soltanto che, dopo la raccolta di tutti i bisogni, noi dovremmo decidere se uno abbia il 5,50 % e l'altro abbia di meno; è possibile che qualcuno possa avere meno se i fabbisogni superano le possibilità del nostro intervento, previsto qui completamente. Non si tratta di ripetere questo procedimento anno per anno, ma, una volta stabilito il contributo su interessi, questo contributo rimane per tutti gli anni. Cosicchè, se uno riceve un contributo del 5,50 % su 1 milione del 1953, questo contributo del 5,50 % non avrà modifiche per tutti 5 gli anni, se ho compreso bene. Sarebbe bene chiarire questa questione, per il fatto che già i contadini in certe vallate dicono che per quest'anno avranno il beneficio, mentre per l'anno venturo non si sa se l'interesse sarà del 5,50 % o meno. Dunque questio-

ne che deve essere chiarita per forza e molto bene affinché qui risultino degli impegni chiari da parte del Consiglio. Per quel che riguarda le garanzie, giustamente il Presidente della Giunta Regionale ha portato un esempio che già si realizza in Provincia di Bolzano: un interesse su mutui per l'artigianato, e li abbiamo notato che in rarissimi casi il fondo di garanzia deve essere preso; la garanzia della Provincia avviene al massimo in 2 casi su 100. Quindi ritengo che il fondo di 20 milioni sia sufficiente, se siamo cauti e non li diamo in tutti i casi dove non ci può essere garanzia.

Vorrei anche far presente che tutta la legge che noi abbiamo qui davanti, anzitutto è favorevole a quella categoria di contadini danneggiati i quali possono attendere una realizzazione di reddito superiore all'8 o 9% all'anno; per quei contadini che non realizzano più del 4% la legge non sarebbe opportuna, perchè il contadino che non ricava più del 4% non ha poi la capacità di ammortizzare il debito contratto. Credo che alle zone fruttivinicole questa legge porterà il suo beneficio; sono persuaso che con un miliardo di capacità creditizia, che è possibile mettere a disposizione, potremo accontentare la maggior parte dei bisogni che si presenteranno. Sono inoltre del parere che le domande non potranno essere istruite come pervenute, ma che dovremo ad ogni modo aspettare la scadenza del termine per istruirle, perchè solo allora sapremo quanto c'è di bisogno in base ai danni avuti. Non ritengo sia opportuno, come avviene attualmente per la legge dei lavori pubblici, di istruire pratica per pratica come arrivano, ed ammetterle al contributo; sarei più del parere di istruirle in blocco.

ODORIZZI: Rispondo a Brugger per quella parte di domande che ha rivolto a me. Volevo tranquillizzare lui e gli agricoltori che una volta stabilito, con decreto dell'Assessore all'Agricoltura, previa deliberazione della Giunta, come stabiliscono gli artt. 6 ed 8, il contributo nel servizio interessi per operazioni di mutuo, quel contributo, in quella misura, continuerà ad essere accordato lungo tutta la durata del mutuo, 3 o 5 anni, a seconda della durata dello stesso. Le possibilità di ritocco in questa materia sono solo in meglio, mai in peggio. Solo in meglio, perchè se si verificasse, in ipotesi, la situazione che ho prospettato rispondendo a Scotoni, cioè che la Commissione, esaminato il primo lotto di domande urgenti, si è mantenuta in termini precedenti appunto perchè non sono scaduti i termini e ci saranno altre domande da esaminare, e viene concesso un contributo del 3%, in-

vece che del 5%, come limite massimo, alla fine dell'anno, scaduti i tre mesi, approvate tutte le delibere da parte della Commissione e della Giunta, se risulta un avanzo, nell'anno successivo potremo dire: tenuto conto che l'annata non è andata bene, che i danni erano rilevanti, che avevamo calcolato il 3% nei primi casi urgenti e qui abbiamo una disponibilità, li portiamo al 4% o al 5%. Se possibilità di ritocchi si delineasse, sarà in meglio, mai nel senso di far sospendere il beneficio del concorso degli interessi nelle annate successive, perchè allora come mai i contadini potrebbero, nelle difficoltà in cui si trovano, contrarre un mutuo? Devono avere la sicurezza che nei limiti del decreto il contributo viene dato lungo tutta la durata del mutuo. Su questo stia tranquillo e può tranquillizzare i contadini.

GIACOMELLI: Penso che dopo queste discussioni e dopo aver sviluppato meglio quella che è stata la formulazione della stessa legge sia necessario scindere quello che è l'elemento finanziario dall'elemento economico. L'elemento finanziario, fino ad un certo punto, può trovare l'accertamento dall'elemento economico, che non può essere però vero accertamento, perchè l'elemento economico — dato dall'elemento principe che è il reddito — non può trovare una formula piana e sicura, non può trovare ragione di essere in un determinato esercizio, in una determinata annata agraria, bensì deve protrarsi nel tempo per forza di cose. La legge ha cercato di vedere l'elemento economico interessandosi pure dell'elemento finanziario, concorrendo con quelli che sono gli aiuti a carattere sussidiario, e ha svolto l'elemento economico con la formula dell'interesse, formula che ha trovato consenzienti la maggior parte dei Consiglieri. La formula dell'interesse è integrale e razionale, si protrae nel tempo come vi si protrae il reddito, e trova sviluppo in quella formula, detta poc'anzi dal consigliere che mi ha preceduto, « aliquota ». E' logica e necessaria la previsione della Giunta, ossia che l'aliquota rimanga ferma nel suo esistere e perdurare, e che la quota di ammortamento di interessi abbia a decrescere nel tempo secondo un piano organico degli ammortamenti. Quindi resti pacifico il nostro consigliere: l'aliquota rimane invariata per tutta la durata del piano di ammortamento, ossia nei 5 anni.

(Assume la presidenza il vicepresidente dott. Magnago).

PRESIDENTE MAGNAGO: Se nessuno chiede la parola dichiaro chiusa la discussione generale. Chi è d'accordo di passare dalla discussione generale alla discussione degli articoli è pregato di alzare la mano: unanimità.

Leggo il testo della Commissione.

Art. 1.

ODORIZZI: Prego solo, per mantenere quanto è stato detto nella discussione generale, di sostituire le parole « danneggiati dalle calamità atmosferiche » con « dal gelo », come abbiamo fatto ieri nella legge generale, perchè altrimenti calamità atmosferiche in primavera ve ne possono essere chissà quante!

PRESIDENTE MAGNAGO: E' stato proposto dalla Giunta di sostituire le parole « dalle calamità atmosferiche » con le parole « dal gelo ». Pongo ai voti l'emendamento: approvato con 3 astensioni.

E' posto ai voti tutto l'articolo così emendato: unanimità.

Art. 2.

VINANTE: Non sono d'accordo su questo articolo, perchè è estesa troppo la latitudine da parte della Giunta; avendo la facoltà di concedere dal 2% al 5,50% di interessi, non c'è nessuna limitazione. Ho fatto questa considerazione per l'esperienza avuta nella legge sull'artigianato dove si sono creati dei malcontenti e dei malumori nell'applicazione della percentuale « x » a favore di determinate persone e della percentuale « y » a favore di altre aziende. Penso, almeno dal mio punto di vista, che la percentuale avrebbe dovuto essere unica e che la Giunta avrebbe dovuto agire nei confronti dei danneggiati sull'entità dei danni; nel senso che, secondo la condizione economica di un determinato danneggiato che presenta la richiesta, la Giunta avrebbe potuto esser libera nel riconoscere la più o meno elevata entità del danno, lasciando come percentuale quella fissa. In questo caso, viceversa, la Giunta può muoversi sia nel danno sia nella percentuale. Mi preoccupa il fatto che, anche fosse presa una decisione equitativa nei confronti dei vari danneggiati, il vedere riconosciuto ad uno il 3% e all'altro il 4%, crea del malumore. Per questa ragione voterò contro l'articolo.

PRESIDENTE MAGNAGO: Pongo ai voti l'art. 2; maggioranza favorevole, 1 contrario, 2 astenuti.

Art. 3.

E' posto ai voti l'art. 3: unanimità.

Art. 4.

RAFFAELLI: Volevo chiedere un chiarimento che era stato discusso anche in Commissione, cioè sulla dizione: « singoli o in qualunque forma associati ». Si era parlato della possibilità di intervenire presso i consorzi frutticoli danneggiati; ha da essere inteso anche in questo senso o in senso diverso?

ODORIZZI: Nella forma più lata, è senz'altro così.

(Assume la presidenza il Presidente avv. Rosa).

PRESIDENTE: Pongo ai voti l'art. 4: unanimità.

Art. 5. E' posto ai voti l'art. 5: unanimità.

Art. 6.

DIETL: Nello schema della Giunta non è previsto, al punto « e », un consigliere provinciale come membro della Commissione. Ne fanno parte: l'Assessore regionale, l'Assessore provinciale all'agricoltura, un funzionario dell'Ispettorato ed un esperto; quindi abbiamo una composizione del tutto tecnica, perchè abbiamo da decidere su provvedimenti esclusivamente amministrativi; non si ritiene quindi necessario ed utile che anche membri del Consiglio Provinciale debbano, in questa loro qualità, farne parte.

CAMINITI: L'art. 6, malgrado l'Assessore regionale non l'abbia rilevato, prevede che l'Assessore regionale all'Agricoltura possa delegare a presidente l'Assessore regionale supplente o l'Assessore provinciale competente. In pratica succederà questo, non facciamo il processo alle intenzioni, ma ci riferiamo a quello che è successo: l'Assessore regionale, impegnato, delega l'Assessore provinciale. Questo avverrà per la Provincia di Bolzano certamente. Lei delegherà l'Assessore provinciale, cosicchè la Commissione avrà un membro di meno. Ora l'art. 6 dà la garanzia dell'apporto tecnico, per i quattro quinti, perchè, dice l'Assessore regionale, il suo delegato sarà un tecnico. Poi un funzionario dell'Ispettorato all'Agricoltura ed un esperto in problemi economici dell'agricoltura; quindi tecnici pare che non ne manchino. La proposta della Commissione legislativa è intesa a dare un elemento diverso di collaborazione, ma non estraneo, non completamente fuori strada; mi pare che la richiesta sia veramente logica e porti un beneficio e non un danno; mi pare che trincerarsi dietro il progetto della Giunta sia semplicemente una forma di limitazione malvagia, una forma di volere per forza limitarsi all'operato della Giunta e di porre al

bando quello che non è Giunta. Mi pare che quando la Commissione ha proposto un consigliere provinciale, non vi abbia proposto un bandito! Naturalmente voto contro la proposta della Giunta ed a favore della proposta della Commissione, e mi auguro che anche il Consiglio sia d'accordo.

ODORIZZI: Guardi che non si è pensato alla presenza di un malvagio, e Le assicuro che questa non è neanche stata l'intenzione dell'Assessore. Ma mi devo dichiarare solidale con lui, perchè abbiamo esaminato la cosa, non dal punto di vista di questa legge, ma di sistematica generale. Laddove c'è una ragione di qualunque natura che sia per la presenza di membri del legislativo in organi dell'esecutivo, possiamo ammetterlo; dove si costituiscono organi e commissioni con funzioni tecnico - amministrative non ne vediamo la necessità. Però non ne facciamo un punto inamovibile. D'altronde nella nostra Commissione sono presenti membri del gruppo cui appartiene l'Assessore proponente e del gruppo mio, che hanno votato con la Commissione. Noi abbiamo detto questo per una ragione di sistematica e non intendiamo farne una questione di stato. Ma diamo fede e coerenza ad un criterio che abbiamo espresso noi, come membri della Giunta, tutti; voi fate quello che volete.

CAMINITI: Grazie!

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 6 con la modifica proposta dalla Commissione, la quale aggiunge « un Consigliere provinciale ». Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: la modifica proposta è bocciata.

Pongo in votazione l'art. 6 come proposto dalla Giunta: maggioranza favorevole, 10 contrari, 2 astenuti.

Art. 7. E' posto ai voti l'art. 7: unanimità.

Art. 8. E' posto ai voti l'art. 8: maggioranza favorevole, 2 astenuti.

Art. 9.

ODORIZZI: Mi pare che, se ho visto bene, la differenza sostanziale riguarda il fondo a cui attingere i cento milioni. Ripeto un po' quello che ho detto ieri: vi preghiamo di accettare l'impostazione presentata dalla Giunta, e vi dico anche che è prevista la contrazione di un mutuo da restituirsi in quattro anni. La nostra speranza è che non sia necessario arrivare a questo, praticamente, in quanto se la Corte dei Conti, come speriamo, ci metterà in condizioni di presentare il consuntivo con quella sollecitudine che sarebbe nostro desi-

derio, probabilmente troveremo modo in quella sede di modificare sostanzialmente questo provvedimento che, pur essendo qui presentato come soluzione definitiva, in sostanza può non essere tale. Ci dispiacerebbe che si andasse a turbare lo stanziamento per la costruzione del palazzo regionale, per le ragioni illustrate ieri dall'Assessore ai lavori pubblici. Quindi la Giunta rimane della sua tesi.

PRESIDENTE: La Commissione propone la aggiunta di un comma all'art. 9, cioè propone due cose diverse: « Le spese derivanti dal presente provvedimento saranno imputate al cap. 158 ter dello stato di previsione per l'anno finanziario 1953: « *Provvedimenti di assistenza creditizia a favore degli agricoltori danneggiati da calamità atmosferiche* ». « Il Presidente della Giunta è autorizzato a trasferire con proprio decreto su detto capitolo dai residui impegnati, ma non utilizzati, negli anni decorsi per la costruzione del palazzo della Regione, l'importo di cui al primo comma del presente articolo ».

Qui faccio presente che forse occorrerebbe precisare; siccome si è detto che queste spese riguardano i danni del gelo verificatisi nella primavera del '53, chiedo alla Giunta se non sia il caso di cambiare titolo del capitolo 158 ter e mettere « dal gelo ».

ODORIZZI: Sì, dire « dal gelo ». Ma questa è la proposta della Commissione, noi stiamo alla nostra proposta per la modificazione di bilancio che facciamo poi all'art. 10.

PRESIDENTE: La respingete?

DALLA ROSA: Sentite le precisazioni del Presidente della Giunta Regionale, dichiaro che voterò a favore della tesi presentata dalla Giunta.

BRUGGER: Vorrei far presente una cosa: all'art. 9 probabilmente dovremo aggiungere il mandato al Presidente della Giunta.

PRESIDENTE: C'è la proposta di un articolo.

Pongo in votazione l'art. 9 come formulato dalla Commissione: maggioranza contraria. L'articolo come proposto dalla Commissione è respinto.

Pongo in votazione l'art. 9 come proposto dalla Giunta: maggioranza favorevole.

Art. 10. E' posto ai voti l'art. 10: maggioranza favorevole, 1 contrario.

C'è la proposta per la formulazione di un articolo 1, che suonerebbe così: « Il Presidente del-

la Giunta Regionale è autorizzato ad introdurre, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio». La proposta è firmata da Samuelli, Dietl, Bertorelle e Odorizzi.

ODORIZZI: Trasportiamo in questo articolo parte del suggerimento della Commissione alle Finanze e Bilancio.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 11. Unanimità.

Art. 12. E' posto ai voti l'art. 12: unanimità.

Prego distribuire le schede. (Segue votazione a scrutinio segreto). Esito della votazione: 37 sì, 2 no, 4 schede bianche.

Punto 5.º dell'Ordine del giorno: « Mozione riguardante provvedimenti a favore dei danneggiati dalle gelate del maggio 1953 ».

La parola al dott. Raffaelli per la lettura della Mozione:

RAFFAELLI: (Legge la mozione):

« Il Consiglio Regionale del Trentino - Alto Adige, rilevata la drammatica situazione determinatasi in numerosi Comuni della Regione in conseguenza delle gelate del maggio 1953, esprime la propria piena solidarietà a tutte le popolazioni così duramente colpite e constata che l'eccezionale contingenza grava seriamente non soltanto sui contadini direttamente danneggiati, ma comporta pesanti conseguenze a carico dell'agricoltura e dell'intera economia regionale, cosicchè impone la necessità di una vasta e straordinaria azione di solidarietà nazionale.

Di conseguenza, il Consiglio impegna la Giunta Regionale alla immediata adozione delle seguenti misure:

1) Stipulazione di apposite convenzioni con gli Istituti di Credito operanti nella Regione, al fine di consentire agli agricoltori colpiti di poter ottenere crediti a lunga scadenza e a modesto tasso di interesse. A tal fine la Regione stanzerà nei bilanci del prossimo quinquennio le somme necessarie onde permettere la stipulazione di tali convenzioni e il concorso nel pagamento degli interessi. La Giunta Regionale presenterà inoltre al Consiglio, nel più breve tempo possibile, i provvedimenti ritenuti più idonei per permettere una garanzia a favore di quei mutuatanti che non si trovassero nelle condizioni per poter ricorrere agli Istituti di Credito;

2) Intervento presso il Governo per sollecitare l'erogazione di un sussidio straordinario sta-

tale, in misura adeguata alla gravità della situazione, a favore degli agricoltori danneggiati;

3) Richiesta al Governo ed agli altri Organi competenti di provvedimenti per la riduzione delle imposte erariali, provinciali e comunali; per il differimento della riscossione delle imposte in corso di esazione, per consentire l'integrazione dei bilanci delle Province e dei Comuni, divenuti deficitari in conseguenza della calamità occorsa e delle concesse agevolazioni fiscali, riduzione dei canoni di affitto dei fondi per gli affittuari e moratoria dei debiti dei contadini colpiti;

4) Immediato inizio di lavori pubblici nelle zone colpite, onde lenire la disoccupazione conseguente alla crisi delle aziende agricole;

5) Intervento presso le Commissioni Provinciali per i contributi unificati onde ottenere l'esonero del pagamento dei contributi da parte degli agricoltori colpiti dalle avversità atmosferiche;

6) Erogazioni ai danneggiati di concimi, anticrittogamici e altri prodotti necessari alle colture;

7) Intervento, corredato della opportuna documentazione, presso la Commissione Parlamentare per le questioni regionali prevista dall'art. 52 della Legge 10 febbraio 1953, n. 62, perchè sia assegnato alla Regione uno speciale contributo ai sensi dell'art. 68 della Legge citata, onde consentire l'erogazione dell'assistenza prevista dalla presente mozione o da altri provvedimenti regionali, a carico del bilancio della Regione ».

NARDIN: Mi pare che sia abbastanza chiara; sarebbe utile sentire il pensiero della Giunta.

BENEDIKTER: Per quanto concerne il punto 3 della Mozione, posso informare che in data 28 maggio il Ministro all'Agricoltura Fanfani ha assicurato « di aver interessato il Ministero alle Finanze perchè studi la possibilità di disporre la sospensione del pagamento dell'imposta fin dalla prossima scadenza di giugno in attesa di ottenere la moderazione della tassa, prevista dall'art. 47 del R. D. 8 ottobre 1931 n. 1572, a favore dei frutticoltori di codesta zona danneggiati dall'eccezionale brinata ».

Per quanto concerne l'applicazione di questo articolo 47, il Ministro alle Finanze ha a sua volta informato che: « Nei casi che per parziali infortuni non contemplati nella formazione dell'estimo venissero a mancare i due terzi almeno del prodotto ordinario del fondo, l'Amministrazione può concedere una moderazione dell'imposta fondiaria, nonchè dell'imposta sui redditi agrari, dietro presentazione, da parte dei possessori danneggiati,

alla competente Intendenza di Finanza, entro 30 giorni dall'accaduto infortunio, di apposita domanda, con l'indicazione, per ciascuna particella catastale, della quantità e qualità dei prodotti perduti e dell'ammontare del loro valore. E' da tenere presente, però, che i danni provenienti da infortuni atmosferici che provocano, in via temporanea, e cioè, per un determinato raccolto, la perdita parziale o totale, dei prodotti del fondo, vengono considerati di regola, nella formazione delle tariffe di estimo, e, perciò, non possono dar luogo alla moderazione d'imposta di cui al citato art. 47 del T. U. 8 ottobre 1931 n. 1572». « Tale moderazione delle imposte fondiarie potrà essere integrata dall'abbuono delle sovrimposte provinciali e comunali, ove gli Enti locali interessati deliberino di concederlo, con l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, nella stessa misura dei tributi erariali, ai sensi dell'art. 260 del T. U. per la finanza locale, approvato con R. D. 14 settembre 1931 num. 1174, e successive modificazioni. E' ovvio che detta moderazione compete, semprechè la coltura danneggiata risulti censita in catasto per il corrispondente reddito, perchè, in caso diverso, mancherebbe la possibilità di far luogo allo sgravio di un estimo inesistente. Per l'imposta di ricchezza mobile sulle affittanze agrarie, gli interessati potranno tener conto dei danni subiti nel corrente anno in sede di dichiarazione dei redditi per il 1952. Nella stessa sede i possessori di redditi industriali e commerciali potranno denunciare la eventuale riduzione dei loro redditi a seguito degli infortuni di cui trattasi ed ottenere lo sgravio della proporzionale della relativa imposta allorchè si provvederà alla tassazione definitiva dei redditi mobiliari conseguiti nel corrente anno ».

Queste possibilità di moderazione dell'imposta e di parziale sgravio sono anche state prospettate ai Sindaci, e posso riferire, almeno per quanto concerne i Comuni colpiti nella Provincia di Bolzano, che i Sindaci non hanno ravvisato nella possibilità data dalla legge un rimedio efficace per venire incontro ai danni subiti o per lenire le conseguenze economiche dei danni del gelo, anche perchè, o soprattutto perchè la entità dell'imposta fondiaria è esigua, non è ancora rivalutata all'effettivo cambiamento del potere di acquisto della moneta, e quindi perchè le relative entrate dei Comuni non sono ancora tali da costituire un effettivo alleviamento delle condizioni economiche dei colpiti dal gelo. Non si avrebbe altro effetto che quello di mettere in disordine dei bilanci comunali già deliberati nell'esercizio in corso, senza un beneficio sicuro e rilevante per i colpiti stessi. E' stata però prospettata, da parte degli stessi Sindaci, la opportunità e la

necessità di venire a moderazione dell'imposta di famiglia e dell'imposta sul bestiame. Abbiamo dei casi di Comuni i quali affittano terreni fruttivicoli e dove nei relativi contratti di affitto è prevista la clausola dell'estinzione del canone in caso di calamità atmosferiche. In tal modo al Comune viene a mancare un introito sul quale aveva fatto assegnamento nel relativo bilancio, ed essendo questo un mancato introito determinato da un caso di forza maggiore, sarà la Regione ad intervenire, in base alla disposizione dell'art. 70. Del resto, con la legge ieri approvata, in cui si prevede che gli stessi Comuni possano ricevere su questa ripartizione di sussidi una loro parte per la esecuzione di lavori pubblici, proprio questa misura è stata ravvisata dalle amministrazioni comunali come la più efficace e, dal punto di vista odierno della legge comunale-provinciale, la più agevole per portare un sollievo, sia alle amministrazioni comunali stesse, sia, coi lavori pubblici, ai disoccupati.

Infatti tale intervento non mette in moto la procedura circa il controllo dei Comuni deficitari, non toglie al Comune quella sua amministrazione autonoma, non lega la Giunta Regionale se volesse dare un contributo integrativo del bilancio, altrimenti si dovrebbe costringere il Comune alla previa applicazione delle supercontribuzioni. Per non entrare in questo circolo vizioso, per non dover esercitare un controllo ulteriore sui bilanci di Comuni che di per sè non sono deficitari, si è ravvisato, nel sistema ieri deliberato, cioè di accordare direttamente alle amministrazioni comunali dei sussidi, il mezzo più efficace e spedito e burocraticamente meno oneroso dell'intervento, anche in favore delle amministrazioni comunali, le quali, come ripeto, l'hanno a loro volta creduto il rimedio migliore, rispetto ai loro censiti, di addivenire a moderazioni o abbuoni dell'imposta di famiglia caso per caso, o dell'imposta sul bestiame, mentre non hanno ritenuto efficace un abbuono dell'imposta fondiaria, che dovrebbe essere preceduta da un abbuono da parte dello Stato.

Se le condizioni sono tali, con le domande da presentarsi entro 30 giorni dall'infortunio, singolarmente, con necessità di sopralluogo da parte dell'Ufficio Tecnico Erariale, data l'eseguità dell'imposta c'è la prospettiva che l'onere dell'esecuzione e dell'applicazione della legge costi di più che non la somma che dovrebbe venir abbuonata. C'è di più, in quanto abbiamo determinati terreni che non risultano ancora al Catasto come fruttivicoli e che, in base a sopralluoghi, dietro domanda, potrebbero portare nient'altro che alla rettifica anzi tempo del Catasto, il che non è nell'interesse dei danneggiati.

NARDIN: Non ho capito se è favorevole o no al terzo punto della Mozione.

ODORIZZI: Al punto in cui siamo, dopo l'avvenuta deliberazione dei due provvedimenti legislativi, mi pare che questa Mozione, con la quale si intende di proporre al Consiglio Regionale di impegnare la Giunta ad un certo ordine di provvedimenti, ha in parte avuto la sua soddisfazione. Ed in parte mi pare che la Giunta, organo di esecuzione, sia in grado di poter dire qualche cosa che tornerà di soddisfazione, credo, anzitutto alla nostra popolazione e poi anche ai proponenti. In sostanza sono quattro ordini di cose che si propongono: *primo*, provvedimenti regionali, quelli che sono stati presi nella duplice forma delle leggi che abbiamo votato ieri ed oggi; *secondo*, interventi di natura finanziaria, e l'Assessore agli Affari Generali fu fin dal primo momento incaricato dalla Giunta Regionale di convocare i Sindaci dei Comuni delle Province di Bolzano e di Trento, presenti i Presidenti delle Giunte Provinciali, per esaminare la situazione e vedere la natura dei provvedimenti, in quanto bisogna inquadrarli nelle disposizioni di legge vigenti che prevedono anche le particolari situazioni dovute a calamità atmosferiche, che abbiano colpito il prodotto dell'agricoltura. Come avete sentito dalla bocca dell'Assessore, questa attività è stata svolta e continua ad essere svolta in contatto con i Comuni, per arrivare a quella attività di temperamento ed esonero di pressione fiscale che è compatibile con le disposizioni in atto. Possiamo assicurare il Consiglio e i proponenti che in questa direzione continueremo. Il *terzo ordine* è quello riflettente i lavori pubblici nelle zone colpite, come ho detto ieri, per cui questo, fra gli interventi, è realmente un modo molto pratico di venire incontro alle esigenze particolari, determinate soprattutto nei paesi dove parte della mano d'opera agricola rimarrebbe o sarebbe rimasta disoccupata. I Comuni stessi ci chiedono e chiesero in modo particolare questa forma di intervento. Allora l'Assessore ai Lavori Pubblici e lo stesso Assessore Dietl, ed anche l'Assessore alle Attività Sociali, recandosi sui luoghi ed assumendo notizie attraverso il ricevimento di apposite Commissioni, hanno già rettificato e modificato il piano di distribuzione degli interventi nel settore dei lavori pubblici, legge N. 3, e la Giunta ha già preso un complesso di determinazioni e provvedimenti relativi al finanziamento di lavori pubblici in quelle zone. Altri ne potrà prendere man mano che si vedrà più chiaro lo stato di bisogno e il metodo migliore di intervento. Certo è che questo suggerimento, entrato fin dal primo momento nel nostro ordine di idee, risponde

senz'altro al modo più pratico di lenire le conseguenze della situazione causata dalla brinata di maggio. Il *quarto ordine* è nuovo, e si riassume nella proposta del punto 7) della Mozione, intervento corredato della opportuna documentazione presso la Commissione parlamentare per le questioni regionali, prevista dall'art. 52 della legge 10 febbraio 1953 n. 62, perchè sia assegnato alla Regione uno speciale contributo a' sensi dell'art. 68 della legge citata. Questo intervento non è stato ancora svolto. La Giunta può dichiararsi d'accordo di svolgerlo, perchè può essere cosa che rientra nell'ambito dei tentativi, che è per lo meno doveroso fare in difesa della popolazione; accoglie quindi la proposta e la farà propria, presentandosi, quando il momento sarà più opportuno, alla Commissione parlamentare per prospettarglielo. Se mi è legittimo anticipare una mia previsione, avendo già svolto nei mesi e nelle settimane scorse in occasione di andate a Roma qualche interessamento e qualche inchiesta e indagine sulla possibilità di intervento più massiccio ed esteso di quanto non si sia avuto fino adesso (quella prima erogazione dello Stato fu un contributo della Presidenza del Consiglio per 20 milioni), avendo fatto questa indagine, è risultato che non sarà facile ottenere un provvedimento ai sensi di questo articolo, perchè, non che non si riconosca realmente che ci si trova nelle condizioni meritevoli per essere considerati con la dovuta attenzione, ma perchè di queste situazioni se ne sono verificate molte altre, come avrete visto dai giornali, in questa malaugurata annata caratterizzata da un dissesto completo per eventi meteorologici, e lo Stato deve graduare le possibilità di intervento nelle sue disponibilità. Comunque è giusto ed è utile che si tenti secondo il suggerimento dato dai proponenti all'art. 7, anche perchè non abbiamo mai fatto ricorso a questa Commissione parlamentare ed è giusto che l'esperienza si faccia, in quanto se il risultato sarà — come dobbiamo augurarci — almeno parzialmente positivo, potremo trarre da questa esperienza lo stimolo per ulteriori interventi. Credo che, stando così le cose, la Mozione, siccome è stata preceduta dall'esame delle due leggi, dovrebbe considerarsi esaurita, e le dichiarazioni date dall'organo di esecuzione ai proponenti possano essere ritenute soddisfacenti.

NARDIN: Sul punto 3) si è soffermato l'Assessore Benedikter. Volevo soltanto dire questo: per ottenere l'attenuazione delle imposte bisogna fare una domanda entro 30 giorni dall'avvenuto danno, e se questi 30 giorni sono scaduti la legge prevede che quando i danni si riferiscono ad una intera zona, il Governo provvede con proprie

leggi. Questo bisogna tenere presente; qui giocoforza può stare un provvedimento da parte del Governo, perchè i termini sono scaduti e i contadini non avrebbero la possibilità, presso l'Intendenza di Finanza, di ottenere questa moderazione di imposte. Soltanto tale particolare, per dire che delle dichiarazioni dell'Assessore Benedikter e del Presidente della Giunta Regionale mi dichiaro lieto.

Noi abbiamo voluto fissare alcuni punti, alcuni limiti di un programma che è partito con alcuni provvedimenti i quali porteranno e devono portare in futuro, con delle varie iniziative, ad un graduale miglioramento per i contadini colpiti dalle gelate; quindi siamo lieti di queste dichiarazioni che saranno senz'altro foriere, non soltanto di buona volontà, ma di cose concrete. Vuol dire che nel futuro insieme collaboreremo perchè queste dichiarazioni vengano tradotte in realtà qui nella Regione, in Provincia e a Roma, e perchè siano soddisfatte nel modo migliore le assegnazioni dei contributi.

PRESIDENTE: Se nessuno prende la parola metto in votazione la Mozione.

CONSIGLIERI (centro): Come? Perchè?

RAFFAELLI: Vi dispiace votare? La Mozione si vota!

PRESIDENTE: Metto in votazione la Mozione per quello che resta nel suo contenuto: maggioranza favorevole, 3 astenuti. La Mozione è approvata.

Punto 6° dell'Ordine del giorno: « Disegno di legge n. 112: " Norme per l'approvazione dei conti consuntivi degli Enti Locali " ».

La parola all'Assessore per la lettura della relazione.

BENEDIKTER (legge la relazione della Giunta).

PRESIDENTE: La parola al Presidente della Commissione agli Affari Generali.

MAGNAGO (legge la relazione della Commissione).

PRESIDENTE: E' aperta la discussione generale.

CAMINITI: Sono lieto della relazione che è documentata e sono lieto dell'iniziativa del provvedimento perchè era veramente indispensabile. Il provvedimento è fatto bene, è fatto con consapevolezza dei compiti e responsabilità dell'amministrazione regionale, in particolare dell'Assessorato agli Affari Generali. Avevo una riserva per quanto

concerne la dizione dell'articolo primo formulata dalla Giunta, quando parla dell'ordinamento degli Enti locali. Ma la riserva cade ove la Giunta accetti la proposta della Commissione.

La riserva evidentemente era determinata dal fatto che parlare di Enti istituzionali è una cosa complessa; servirsi di questa espressione, che è una espressione della dottrina — perchè di enti istituzionali si parla in sede dottrina, e non tutti sono d'accordo sulla configurazione degli enti istituzionali, sulla loro classificazione e funzione —, parlarne in un provvedimento legislativo mi sembrava quanto meno azzardato. Oltre al fatto che non ci si poteva rinviare allo Statuto per quel che riguarda la competenza, in quanto lo Statuto parla di ordinamento dei Comuni e delle Provincie. Possiamo far entrare le amministrazioni di beneficenza ed assistenza, ma di enti istituzionali lo Statuto non parla. Quindi è una questione che avrebbe potuto assumere aspetti di una certa delicatezza ed importanza, che ormai sono superati ove la Giunta abbia accettato la formulazione della Commissione. Concludo che per parte mia non trovo altro da aggiungere, e sono lieto che il provvedimento sia stato fatto, perchè è un provvedimento che soddisfa.

VINANTE: Indubbiamente il provvedimento è opportuno e porterà senz'altro dei risultati positivi nella complessità delle norme e della procedura per l'approvazione dei conti consuntivi. Si sono introdotte delle sanzioni di una certa entità, ed è anche giusto perchè la legge sia operante, però l'introduzione di queste penalità dovrebbe anche mettere gli Enti nella possibilità di poter ottemperare alle disposizioni contenute dalle leggi nei termini previsti. Vedo che i termini concessi, che sono poi quelli della legge comunale e provinciale, sono troppo ristretti, e penso che il Consiglio dovrebbe, nell'approvare questa legge, esaminare la possibilità di allungare detti termini, chiedendo il rispetto del provvedimento legislativo. Il tempo concesso, sia ai tesoriери sia al Comune, per ottemperare a quanto disposto in questo provvedimento, è troppo ristretto. Per esempio, i due mesi concessi ai tesoriери, credetelo, sono senz'altro troppo esigui; rispetto al Comune, per l'esame, e il tempo per sottoporlo alla revisione da parte dei revisori, anche è troppo ristretto. Chiederei pertanto che il Consiglio e la Giunta accettassero di allungare i termini, pretendendo il rispetto del provvedimento.

Giusta la inclusione nella legge delle Amministrazioni Separate, perchè purtroppo queste hanno una vita un po' sbandata, e quindi credo sia effettivamente giusto che debbano seguire la disciplina che seguono i Comuni.

Nella nomina dei revisori, essendo incluse le istituzioni di beneficenza e i consorzi dei Comuni, vorrei chiedere all'Assessore proponente come risolverebbe certe situazioni che si possono verificare nei confronti di determinate istituzioni. Noi qui affidiamo la nomina del collegio dei revisori al consiglio comunale. Abbiamo istituzioni di beneficenza che hanno un raggio vasto di competenza su diversi Comuni, e potrebbe succedere — effettivamente ci sono di tali casi — di avere un consiglio di amministrazione, se sarà considerato alla stregua di un consorzio di Comuni, composto di cinque elementi e il collegio dei revisori di 12 o 13 elementi. Se si attribuisce a configurazione di un consorzio dei Comuni, dando la facoltà di nominare uno per ogni Comune partecipante all'istituzione, in questo caso vedrei di affidare il compito di nomina dei revisori al consiglio di amministrazione. Perché, fra il resto, anche se si volesse limitare al consiglio comunale come tale il compito di nominare i consiglieri revisori, al consiglio dove ha sede la direzione, non è neanche giusto, perché anche gli altri Comuni hanno diritto di poter prendere parte a questa operazione di revisione dell'amministrazione. Quindi vorrei chiedere all'Assessore come intende risolvere le eventuali difficoltà che possono sorgere approvando il progetto secondo la sua stesura.

ERCKERT: Signori Consiglieri, questa legge è molto sentita dalla Giunta Provinciale e da tutti i Comuni, perché assolutamente necessaria, siccome la legge n. 1372 è scaduta. Essa si uniforma a quella legge n. 1372, che in parte contiene le norme comuni per l'approvazione dei conti consuntivi.

Per quanto riguarda le osservazioni fatte dal cons. Vinante, sono anch'io del parere che i termini sono troppo brevi, e propongo che essi vengano fissati con una data di calendario, perché è molto meglio. Per esempio all'articolo 2 direi: « i tesoriere degli enti indicati all'art. 1 devono rendere il conto entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello al quale il conto si riferisce ». E precisamente i tesoriere dei Comuni sono obbligati a fare il rendiconto, con la data del 31 gennaio, entro il febbraio, mentre per gli enti assistenziali questo termine è di un mese più lungo e va quindi a marzo. Entro il 30 aprile tutti i tesoriere devono essere in grado di presentare i rendiconti, e di conseguenza anche all'art. 4 si dovrebbe fissare una data, per esempio: « Il conto del tesoriere, completato a cura dell'amministrazione con l'indicazione dei residui e col conto generale del patrimonio, è sottoposto dal Capo dell'Amministrazione entro il 30 giugno all'esame di 3 revisori che lo effettuano entro il 31 lu-

glio, decorso il quale il conto è, comunque, sottoposto all'esame e deliberazione dell'organo competente dell'Ente. Entro il 31 agosto il conto è trasmesso alla Giunta Provinciale; in caso di ritardo, il Presidente della Giunta Provinciale vi provvede a cura di un Commissario ». Quindi entro il 31 agosto tutti i conti dovrebbero essere approvati.

All'art. 3 abbiamo, al punto c), tre revisori per conto di ciascuna istituzione di assistenza. Finora non c'era nessuna disposizione di legge che regolava la nomina di questi revisori, quindi si può lasciare così. Al punto d), quando si parla dei consorzi di Enti Locali, abbiamo previsto, in questo testo, che ogni ente consorziato nomini un revisore. Ora, dato che può essere che sette Comuni formino un consorzio, avremo il fenomeno di sette o otto o più Sindaci; riterrei quindi necessario ed utile fissare anche qui il numero dei tre revisori, da scegliere fra i consiglieri del Comune capoconsorzio. Ed anche per un altro motivo: se ci sono 7 Comuni, ed ogni Comune nomina un revisore, quelli dei Comuni non capoluogo normalmente non si presentano, o ne vengono due o tre; è perciò meglio che vengano invitati i consiglieri del comune capoconsorzio a questa revisione, a loro possiamo affidare senz'altro, secondo me, questo compito.

All'art. 7 si dice, al secondo comma: « la Giunta Provinciale restituisce all'Ente il conto e gli allegati unitamente ad una copia della delibera munita del visto di approvazione ». Ora, qui si potrebbe dire che la Giunta Provinciale non è competente per l'approvazione dei conti consuntivi; è una competenza del Consiglio di Prefettura, cioè dell'organo giurisdizionale contabile. La dizione della legge n. 1372 diceva: « La deliberazione dell'Amministrazione tiene luogo, a tutti gli effetti, della decisione dell'organo di giurisdizione contabile. Il Presidente della Giunta Provinciale, a richiesta dell'Amministrazione o degli interessati, ne rilascia attestazione ». Riterrei più opportuno ripetere questa dizione, anche per non avere difficoltà nell'approvazione della legge, perché può nascere il dubbio se la Giunta provinciale abbia la competenza di approvare, perché, approvando la deliberazione, implicitamente si approva il conto.

Fra l'art. 7 ed 8 sarebbe opportuno inserire l'art. 4 della legge n. 1372, che prevede: « La decisione dell'organo di giurisdizione contabile è notificata al tesoriere, in quanto porti variazioni nel carico o nel discarico, ed agli amministratori che siano stati designati responsabili, per mezzo del messo comunale, con invito a prendere cognizione, entro 30 giorni, nella segreteria dell'Ente del conto e di tutti i documenti che vi si riferiscono. Il Capo dell'amministrazione, con avviso affisso per otto gior-

ni all'albo pretorio del comune, informa il pubblico dell'avvenuta deliberazione del conto e del deposito di esso nell'ufficio di segreteria dell'ente. Contro le decisioni dell'organo di giurisdizione contabile è ammesso ricorso alla Corte dei Conti anche da parte di qualsiasi contribuente, ancorchè non abbia previamente reclamato all'organo di giurisdizione contabile. Nel caso che il ricorso sia prodotto dal contribuente, il termine relativo decorre dall'ultimo giorno della pubblicazione della decisione dell'organo di giurisdizione contabile». Tutto questo articolo, perchè se lo omettiamo non abbiamo previsto niente.

Non so se il Consiglio lo riterrà opportuno, ma penso che non può nuocere inserire questo articolo, che era già nella legge vigente. Nel resto la legge è perfetta, e si può suggerire al Consiglio senz'altro di approvarla; solo pregherei di pensare se non siano utili queste variazioni. Ero nella Commissione, ma siccome abbiamo ricevuto il testo al momento della convocazione, quando sono arrivato a casa, ho studiato meglio questo problema, anche sentendo il capo ragioniere della Provincia e il Vice Commissario del Governo, trovando la necessità di queste eventuali modifiche.

ALBERTINI: Anche da parte mia devo complimentarmi con la stesura di questo disegno di legge, il quale va incontro a delle esigenze pratiche nella approvazione dei conti consuntivi, dato che la legge già emanata ha perso vigore. Sono state ripresentate, in questo disegno di legge, le procedure speciali per l'approvazione dei conti consuntivi. Certamente, come aveva detto anche l'Assessore, sarebbe stato forse il caso — ma questo non è che un desiderio che potrà e dovrà rimanere desiderio perchè contrasta con i principi dell'ordinamento giuridico — di una procedura più leggera per i conti consuntivi anteriori al 1945.

Oggi le amministrazioni comunali trovano pesante la procedura dell'approvazione dei conti consuntivi, non per i conti dopo il 1945, ma per congiungersi con i conti precedenti, deliberati magari dall'amministrazione comunale, ma che devono essere sottoposti ai revisori dei conti e dopo venir trasmessi alla Giunta Provinciale. Procedura che per la contestazione di qualche lira di discarico è pesante; il valore irrisorio, la svalutazione della lira ed il tempo, hanno posto in poco interesse questi conti stessi. Abbiamo conti dal 1928 in poi, o dal 1924, che giacciono ancora presso le amministrazioni comunali. Ma certamente questo non sarà facile introdurre, nè propongo che venga introdotto in questa legge, per tutte le difficoltà di ordine giuridico. Quindi l'inserimento della procedura straordinaria dei conti distrutti e altro è già qualche cosa

nei confronti delle amministrazioni comunali. Sono d'accordo con le osservazioni fatte da Erckert circa alcune formulazioni degli articoli, sui quali interverrò nella discussione particolare. Come discussione generale ho voluto proprio sottolineare questo primo provvedimento in materia di ordinamento dei Comuni, di competenza regionale; è un passo che viene a conferma delle possibilità concrete che ha la Regione di ordinare una materia delicatissima come quella dei conti consuntivi, sulla quale, per la tutela dei cittadini nei riguardi dell'amministrazione pubblica, dobbiamo sempre vigilare accuratamente. Non c'è che da augurarsi che possa essere approvato dal Consiglio Regionale ed ottenere il visto dello Stato, in modo che entri nel nostro ordinamento e costituisca un precedente attraverso il quale possiamo introdurre anche altri ordinamenti che sono necessari per la buona funzionalità del Comune e delle amministrazioni comunali.

Per gli enti comunali di assistenza, introdurre l'istituto nuovo dei revisori dei conti che non era previsto, forse è anche buono, data l'importanza che hanno assunto adesso. Sfugge forse l'azienda municipalizzata, soggetta alla disciplina della legge del 1925, e per la quale, io che ho vissuto e vivo l'amministrazione, non vi è che la procedura ancora poco chiara. Per esempio la questione dei revisori dei conti non è chiarita forse; chi fa l'approvazione dei conti consuntivi? E' materia lasciata ancora ad una legge vecchia, che dovrà essere forse ripresa in esame dalla Regione. Importante è di raccomandare alla Giunta Regionale la materia delle dichiarazioni di responsabilità, da parte degli amministratori, e la sostituzione dell'organo di giurisdizione contabile con il Consiglio di Prefettura. E' evidente che oggi, pur esistendo, giuridicamente non funziona; sulla materia dei conti che non sono stati approvati e sui quali è stata pronunciata la dichiarazione di responsabilità e non si è fatto il discarico dalla deliberazione del consiglio comunale, non si pronuncia la Giunta Provinciale ma l'organo di giurisdizione contabile, come ho detto altrove; ora questo organo manca. Noi abbiamo, in Provincia di Trento, alcuni conti sui quali è stata fatta la pronuncia di responsabilità e non si procede, in attesa di una legge o una norma dello Stato che crei l'organo regionale di giurisdizione contabile, che potrebbe anche sommare le caratteristiche di detto organo, perchè manca una parte importantissima della legge comunale e provinciale per le nostre due Provincie, cioè la parte del contenzioso amministrativo. Qui bisogna colmare la lacuna, e questa è una raccomandazione che dovrà essere raccolta dall'Assessore nelle trattative che avrà con il Ministro competente.

PRESIDENTE: Pongo in votazione la chiusura della discussione generale: unanimità.

Art. 1: E' posto ai voti l'articolo 1 nella dizione della Commissione. Unanimità.

Art. 2: All'art. 2 sono stati presentati due emendamenti che leggo in ordine di presentazione. Emendamento a firma Erkert, Amonn e Albertini, che sostituisce il primo comma con la dizione: « I Tesorieri degli Enti indicati all'art. 1 devono rendere conto entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello al quale il conto si riferisce ».

L'altro emendamento dice: « I tesorieri devono rendere il conto entro tre mesi ».

Pongo in votazione l'emendamento Erkert, Amonn, Albertini: approvato all'unanimità.

Cade l'altro emendamento.

Pongo in votazione l'art. 2 così emendato: unanimità.

Art. 3: E' stato presentato un emendamento a firma Erkert, Amonn, Dalvit, che sostituisce il comma a): « In numero di tre per il conto di ciascun consorzio del quale il Comune sia caposconsorzio, scegliendoli fra i consiglieri comunali che non rappresentano il Comune in seno all'Amministrazione del consorzio, qualora lo statuto del medesimo non provveda diversamente ».

BENEDIKTER: Ritengo giusto e conveniente di ridurre o fissare a tre il numero dei revisori per i consorzi, nel senso che per consorzi che comprendono tre Comuni non possono essere rappresentati più di 3 Comuni. Se il consorzio ne comprende 4, 5, 6 non possono essere tanti i revisori, perchè ciò rappresenterebbe un intralcio nell'azione revisionale stessa. Quindi credo che, fissando a tre il numero dei revisori, bisogna ammettere la possibilità di revisionare i più numerosi, in quanto sono i cittadini di quel Comune che hanno reale interesse a verificare la legittimità del conto. Quindi, caso mai, dire che i tre revisori sono scelti, se i Comuni sono più di tre, dai Comuni che hanno una popolazione più numerosa, in ordine decrescente, in modo che vi sia la rappresentanza di almeno tre Comuni. Dunque: tre revisori da scegliersi uno per ciascun Comune in ordine di consistenza della popolazione.

VINANTE: Con questo provvedimento si arriva a dare la rappresentanza ai Comuni soci. Penso che si dovrebbe dare il diritto di partecipazione al collegio a tutti i Comuni, stabilendo un

turno. Si potrebbe dire: nomina di tre revisori che si susseguiranno a turno negli anni successivi. Poi c'è un altro fatto: si parla di capo consorzio ma, per le istituzioni di beneficenza, se una di esse risiede in un certo Comune, non esiste un capo consorzio. Il capo consorzio esiste nel consorzio dei Comuni, ma nelle altre istituzioni no. A chi è deferito il compito di nominare i revisori in quei casi? Penso che si deva lasciare al consiglio d'amministrazione dell'istituzione il compito di nominare.

BENEDIKTER: Ritengo inammissibile che gli stessi amministratori del comitato amministrativo nominino i propri revisori. Sarebbe contro un principio generale; tradotto in seno al Consiglio comunale sarebbe come se la stessa Giunta comunale nominasse i revisori, mentre la norma di legge dice che i revisori siano nominati dal Consiglio comunale. Si tratta poi, per i consorzi che hanno più di 3 Comuni consorziati, di non creare un collegio di revisori troppo numeroso, in quanto 5-6 revisori non potranno compiere opera spedita. Circa l'avvicendamento al di sotto dell'anno non mi sembra. Faccia la proposta, cons. Vinante.

ALBERTINI: Mi pare che sia molto difficile un accordo, per il fatto che in questi consorzi di più di tre Comuni, i revisori non possono essere più di tre; potrebbero essere anche 5, però ne verrebbe un collegio che sostituisce il consiglio d'amministrazione. O si introduce il principio di nominarli a turno in un anno, prima da alcuni Comuni e, nell'esercizio per il bilancio consuntivo dell'anno successivo, da altri che siano di altri Comuni; oppure, per non far prevalere il capoluogo nei confronti degli altri Comuni, perchè sarebbe poco piacevole (la questione della revisione dei conti non deve avere ragione nella rappresentanza della procedura amministrativa e non conta il numero della popolazione, è il peso della responsabilità e per questo l'abbiamo in sede di amministrazione e non dobbiamo farla prevalere in sede di controllo) in caso di contrasto disporre che vengano nominati d'ufficio. Quindi non è previsto da nessuna disposizione di legge che sia la Giunta Provinciale o altro organo estraneo al consorzio a nominare i revisori, come c'è negli altri istituti dove vi sono enti consorziali di rilievo ed in urto tale che non possono andare d'accordo nella nomina dei revisori. Sarà l'ente di tutela che nomina i tre revisori e, tenendo conto delle esigenze, li nominerà uno in un Comune ed uno in un altro, se non nomina estranei. Perchè la revisione dei conti è un atto che più adeguatamente possono compiere dei funzionari preparati dell'amministrazione provinciale, che non

dei cittadini presi sul posto, che mancano dei requisiti; se non succede che la revisione dei conti la fa il segretario comunale che è l'unico con una certa esperienza in fatto di contabilità. Quindi, o togliamo questa norma, perchè i consorzi si potrebbero anche lasciare via come nella legge attuale, se non è possibile introdurre una norma precisa, lasciando alle autorità provinciali di disporre in caso di contestazione la revisione dei conti, come fanno anche adesso; o, se è possibile, trovare delle norme che possano conciliare gli interessi di più Comuni, quando sono in consorzio. Io propongo la soppressione.

ERCKERT: Proporrei che ogni consorzio faccia la nomina dei revisori, ed il Presidente della Giunta Provinciale elegga tre di questi nomi.

SCOTONI: Sono molti i consorzi che hanno numerosi Comuni che vi partecipano? Perchè se non vi fossero, o anche se fossero uno o due ed il comitato dei revisori sarà di sei o sette, non vale la pena di cambiare.

ALBERTINI: Ogni valle ha un consorzio di ospedali ecc.

SCOTONI: Di molti Comuni? Perchè se fossero di tre Comuni!...

ALBERTINI: Sempre superiore a tre; anche di 5, 11, 12 Comuni.

SCOTONI: Allora va bene!

ALBERTINI: In Rendena, per la casa di ricovero, c'è un consorzio di 22 Comuni. Per l'ospedale di Cavalese, di 11 Comuni!

PRESIDENTE: C'è un emendamento che sostituirebbe quello che ho già letto, che porta le stesse firme e suona così: « Fra i designati, il Presidente della Giunta Provinciale ne sceglie tre, che costituiranno il collegio dei sindaci ». Lo spirito è questo, ma la lettera è povera; è un completamento, e la proposta pare sensata. Andiamo avanti con gli altri articoli, intanto che l'emendamento viene stilato in modo migliore.

Art. 4: C'è un emendamento a firma Erckert, Amonn, Dalvit, sostitutivo dell'intero articolo: « Il conto del tesoriere, completato a cura dell'amministrazione con l'indicazione dei residui e col conto generale del patrimonio, è sottoposto dal Capo dell'Amministrazione entro il 30 giugno all'esame di

tre revisori che lo effettuano entro il 31 luglio, decorso il quale il conto è, comunque, sottoposto all'esame e deliberazione dell'organo competente dell'Ente. Entro il 31 agosto il conto è trasmesso alla Giunta Provinciale; in caso di ritardo, il Presidente della Giunta Provinciale vi provvede a mezzo di un commissario ».

ERCKERT: Praticamente il testo è lo stesso, solo che è fissato due volte il termine: una volta per l'amministrazione comunale, una volta per i revisori e per la presentazione alla Giunta Provinciale.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'emendamento che viene a formare il nuovo articolo 4 della legge: unanimità.

Art. 5. E' posto ai voti l'art. 5: unanimità.

Art. 6. Pongo ai voti l'art. 6: unanimità.

Art. 7. C'è un emendamento che propone di sostituire il secondo comma con: « La deliberazione dell'amministrazione tiene luogo, a tutti gli effetti, della decisione dell'organo di giurisdizione contabile. Il Presidente della Giunta Provinciale, a richiesta dell'Amministrazione o degli interessati, ne rilascia attestazione ». L'emendamento porta le firme di Erckert, Dalvit, Albertini.

ALBERTINI: Chiederei un chiarimento, tanto perchè mi sembra che non sia molto preciso quanto è stato precisato prima. All'art. 7 è detto: « La Giunta Provinciale restituisce all'ente il conto e gli allegati unitamente ad una copia della deliberazione munita del visto di approvazione ». Certamente si intende dire il semplice visto, e non l'approvazione del conto.

Una cosa è l'approvazione, che viene fatta dalla Giunta Provinciale con ordinanza di approvazione; un'altra cosa è il visto, che si potrebbe anche togliere e non fare mai, perchè non porta nessun elemento di responsabilità da parte della Giunta Provinciale. In alcune deliberazioni, che diventano esecutive per decorrenza di termini, quelle che vengono esposte per 15 giorni, noi poniamo un semplice visto; a molte invece le Prefetture non mettono neanche il visto, perchè diventano esecutive per proprio conto. Quindi la deliberazione del conto sul quale non c'è dichiarazione di responsabilità o sulla quale il consiglio comunale non fa nessuna osservazione, è approvata e, se non vi sono ricorsi, è definitiva; in questo senso non occorre nè visto nè approvazione, perchè è definitiva. Ma non credo che sostituisca, a tutti gli effetti, come è detto in quell'emendamento, l'atto di giurisdizione del

competente organo, perchè in quella sede si va quando il conto è deliberato con riserva e con delle pronuncie di responsabilità; allora è deferito all'organo di giurisdizione contabile ed è deferito con deliberazione dell'ente, con il reclamo e la contestazione e la dichiarazione di responsabilità. Noi abbiamo avuto dei casi nei quali abbiamo accertato la responsabilità ed abbiamo invitato il consiglio comunale a deliberare la dichiarazione di responsabilità, o la dichiarazione di non responsabilità e il non discarico della partita contestata, agli amministratori che dovevano rispondere di quel determinato conto. Quella deliberazione fatta dall'ente noi la trasmettiamo al Consiglio di Prefettura. Non vedo quindi questo nostro visto di approvazione, che si potrebbe anche togliere, perchè quell'inserimento ci introduce nel campo del contenzioso sul quale è meglio tacere, perchè è già pesante la procedura normale. Se dovessimo fare una innovazione, dovremmo studiarla molto bene, e non inserirla così improvvisamente con un emendamento, perchè andiamo incontro a difficoltà non solo legali. Basterebbe togliere « la Giunta Provinciale restituisce, ecc. »; è meglio lasciare imprecisato perchè già la legge comunale e provinciale vi dispone con le disposizioni attuali, senza che dobbiamo ripeterlo nella disposizione di legge proposta.

BENEDIKTER: E' giusta l'osservazione del Presidente della Giunta Provinciale di Trento per quanto concerne la natura del visto previsto al secondo comma, e cioè che non si rende proprio necessaria un'apposita disposizione di legge. Per quanto concerne l'emendamento presentato, questo non fa che riprodurre l'art. 3 della legge statale, la quale dice: « Qualora le risultanze della deliberazione dell'amministrazione o del commissario non vengano contestate dal tesoriere, dagli amministratori o da qualsiasi contribuente e non contrastino con l'accertamento sommario di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, il conto, trascorsi tre mesi dalla data in cui è pervenuto alla Prefettura, resta approvato in conformità delle risultanze medesime, salvo il disposto del 3.º comma del presente articolo. La deliberazione dell'amministrazione tiene luogo, a tutti gli effetti, della decisione del Consiglio di prefettura. Il Prefetto, su richiesta dell'amministrazione o degli interessati ne rilascia attestazione. In caso contrario... ».

ALBERTINI: E' scaduta questa legge? La 1372?

BENEDIKTER: Questa è la legge statale; quindi tende a completare il disposto del primo comma, e in sostanza, abbiamo un'analogia dispo-

sizione al successivo art. 8, in cui per i conti consuntivi degli esercizi *ante* 1945, al 3.º comma diciamo che questo conto, se non ci sia contestazione, si intende definitivamente approvato. Credo che possiamo riprodurre fino a questo punto, per una maggiore completezza, la legge statale, perchè non entriamo ancora nella fase contenziosa che abbiamo cercato di evitare con qualsiasi formula. Credo che si possa integrare questo comma, omettendo invece il secondo.

ERCKERT: Mi associo completamente al parere di Benedikter; effettivamente la legge 1372 non è più in vigore, e quindi ci vuole qualche disposizione che chiarisca che la deliberazione del consiglio comunale è definitiva e tiene luogo dell'approvazione. Altrimenti non avremo nessuna norma in proposito.

ALBERTINI: Prendiamo quella del 1928!

ERCKERT: Non vale; per questo deve valere l'altra disposizione, è più difficile ed è più formale. Ritengo necessaria l'introduzione dell'articolo rispettivo della legge 1372.

PRESIDENTE: Il secondo capoverso, cioè « la Giunta provinciale restituisce all'Ente il conto... », resta o non resta?

BENEDIKTER: Viene soppresso.

PRESIDENTE: E l'ultimo comma?

BENEDIKTER: Resta quello della Commissione.

PRESIDENTE: Allora pongo in votazione l'emendamento al secondo comma presentato da Erckert, Dalvit, Albertini, testè letto: unanimità.

Pongo in votazione l'art. 7, di cui il primo comma resta quello della Giunta, il secondo è quello emendato, il terzo è quello della Commissione: unanimità.

C'è la proposta della creazione del nuovo articolo da inserire fra l'art. 7 e l'art. 8, a firma Erckert, Amonn, Dalvit. L'articolo suona così: « La decisione dell'organo di giurisdizione contabile è notificata al tesoriere, in quanto porti variazioni nel carico o nel discarico, ed agli amministratori che siano stati designati responsabili, per mezzo del messo comunale con invito a prendere cognizione, entro trenta giorni, nella segreteria dell'Ente, del conto e di tutti i documenti che vi si riferiscono. »

Il capo dell'amministrazione, con avviso affisso per otto giorni all'albo pretorio del Comune, informa il pubblico dell'avvenuta deliberazione sul conto e del deposito di esso nell'ufficio di segreteria dell'Ente.

Contro le decisioni dell'organo di giurisdizione contabile è ammesso ricorso alla Corte dei Conti anche da parte di qualsiasi contribuente, ancorchè non abbia previamente reclamato all'organo di giurisdizione contabile.

Nel caso che il ricorso sia prodotto dal contribuente, il termine relativo decorre dall'ultimo giorno della pubblicazione della decisione dell'organo di giurisdizione contabile ».

BENEDIKTER: Per avere una legge veramente completa ed organica, senz'altro necessiterebbe comprendere anche una disposizione che concerna la fase giurisdizionale. Questo sarebbe desiderabile quanto mai, ma purtroppo nella delimitazione delle competenze fra la Regione e lo Stato non ci è data questa potestà legislativa in materia contenziosa e quindi, per poter arrivare all'emanazione di una legge regionale che faciliti la resa di questi conti consuntivi per il passato e per il futuro — e come sappiamo nella gran maggioranza dei casi non sorge contestazione — dobbiamo limitarci alla fase amministrativa. Perciò abbiamo accuratamente cercato di non varcare questo limite, e credo che questo nuovo articolo, come proposto, sia già una regola, sia già anche procedura formale della fase contenziosa, o di una parte della fase contenziosa. Ritengo che non rientri nell'ambito di questa legge, della nostra competenza, la quale si limita a regolare la fase amministrativa.

ERCKERT: L'Assessore Benedikter può aver ragione fino a un certo punto, ma qui non si tratta di una decisione in sede giurisdizionale; qui si dice in poche parole che cosa si fa se c'è una contestazione per la decisione. Non entra più nella nostra competenza, ma, d'altro canto, se manca questo articolo, che cosa succede se viene contestato un conto? Rimane sospeso e non si sa che cosa fare, perchè la legge 1372 non è in vigore e la legge normale non prevede questi casi.

ALBERTINI: Era la richiesta che ho fatto prima; evidentemente oggi manca l'organo per stabilire questa proposta con legge ordinaria e dal nostro Statuto, e quindi, finchè manca l'organo, non possiamo legiferare su ciò cui deve attenersi questo organo; oggi dobbiamo attenerci alla legge del '34 perchè queste disposizioni sono contenute attualmente nella legge dello Stato. Evidentemente è

una mancanza cui dovremo ovviare, creando l'organo stesso, ma è competenza dello Stato disporre il sorgere ed anche il funzionamento, tenendosi alle disposizioni. Sono d'accordo con l'Assessore che l'introduzione potrebbe portare una remora nell'approvazione della legge e al beneficio per il quale chiediamo che essa venga approvata; è meglio appunto sospendere o ritirare.

CONSIGLIERE: Ritiriamo!

ERCKERT: Se il Consiglio è dell'opinione che sia meglio non inserirlo sono senz'altro d'accordo di ritirarlo; soltanto che venga discusso.

BENEDIKTER: Credo che il Consiglio Regionale dovrà farsi promotore della sollecita emanazione ed attuazione dell'art. 78 dello Statuto, cioè della legge ordinaria dello Stato che regola la giustizia amministrativa nella Regione. Avevamo un progetto nel 1949; che è stato esaminato anche in sede di Commissione paritetica per le Norme di Attuazione, ma non si è arrivati alla fase conclusiva. Vorrei dire che, anche a prescindere dalla competenza della disciplina dell'organo giurisdizionale contabile, dal lato pratico non avrebbe nessun senso, in quanto l'organo giurisdizionale contabile previsto dalla legge oggi vigente, non funziona più in Regione. Quando, con legge ordinaria della Repubblica, sarà regolato l'organo per il futuro, allora saranno comprese anche queste norme procedurali; ma queste nostre norme, anche se comprese nella legge regionale ed entrate in vigore, non regolerebbero il funzionamento di un organo, in quanto esso praticamente non esiste più. Ci troviamo quindi in una situazione non normale, in cui manchiamo di questa giurisdizione contabile.

ERCKERT: Volevo solo dire che questo organo di giurisdizione contabile esiste, perchè il Consiglio di Prefettura è stato ricostituito, ma non funziona perchè non è stata presentata ancora neanche una pratica.

PRESIDENTE: Ritirato l'emendamento, proseguiamo.

Art. 8. E' posto ai voti l'art. 8: unanimità.

Art. 9. E' posto ai voti l'art. 9: unanimità.

Art. 10. E' posto ai voti l'art. 10: maggioranza, 1 astenuto.

Art. 11. E' posto ai voti l'art. 11: unanimità.

Art. 12. E' posto ai voti l'art. 12: unanimità.

Art. 13. E' posto ai voti l'art. 13: unanimità.

Torniamo all'art. 3.

ODORIZZI: Dell'art. 3, come dal testo che ho elaborato, non sono molto soddisfatto, ma ad ogni modo lo propongo così. Si potrebbe lasciare la lettera « d », e si potrebbe aggiungere: « Se il consorzio è composto di più di tre Comuni, il numero dei revisori dei conti sarà di tre membri, che il Presidente della Giunta Provinciale sceglierà fra le persone designate dai singoli Comuni consorziati. Nelle nomine degli anni successivi sarà adottato il criterio dell'avvicendamento, per dar modo ai Comuni di avere a turno regolare il loro rappresentante nel collegio dei revisori ». Questo era il concetto. La forma però non è molto tecnica.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'aggiunta all'art. 3, come letta testè dal Presidente della Giunta Regionale, e firmata anche da Benedikter e Samuelli: unanimità.

Pongo in votazione l'articolo completo: unanimità.

Passiamo alla votazione segreta. (Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione: 42 votanti; 40 sì, 1 no, 1 scheda nulla.

La seduta è tolta. Si riprende domani alle ore 9.30.

(ore 14.30).

